

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il signor, sovrintendente tecnico della Polizia di Stato, in data ha presentato presso la Questura di una richiesta d'accesso destinata alla Prefettura di, avente ad oggetto documenti ed informazioni relativi al procedimento di concessione della croce d'oro per anzianità di servizio.

In data l'istante riceveva comunicazione pec della Questura di relativa alla avvenuta trasmissione dell'istanza d'accesso, per competenza, alla Prefettura di

Deducendo la formazione del silenzio rigetto da parte della Prefettura di sull'istanza presentata, il sig. con ricorso del adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria della Prefettura di nella quale si dà atto della avvenuta convocazione del ricorrente, in data, ai fini dell'esercizio dell'accesso del quale è stato redatto verbale.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorso dovrebbe dirsi inammissibile perchè presentato prima della formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso, in spregio alla previsione dell'art. 25.4 della Legge 241/'90: la comunicazione di trasmissione alla Prefettura di è datata, infatti, – ed il ricorso è del

Tuttavia la Commissione preso atto dell'avvenuto esercizio dell'accesso da parte del ricorrente ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri -

FATTO

Il Sig., in data, aveva presentato alla Stazione dei Carabinieri di, un'istanza di accesso avente ad oggetto gli "atti e documenti relativi all'annotazione di servizio effettuata a seguito dell'intervento richiesto dall'Avv. in data verso le ore in, Via" . Evidenziava la necessità dei documenti richiesti al fine di poter agire in sede giudiziale civile nei confronti del soggetto per il quale si è reso necessario l'intervento della Forza Pubblica - le cui generalità anagrafiche sono al richiedente sconosciute.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. aveva adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni. Per veniva memoria della amministrazione resistente la quale precisava che i documenti richiesti devono qualificarsi come atti "di polizia giudiziaria" e quindi per il relativo accesso l'istante avrebbe dovuto richiedere il *nulla osta* alla Autorità Giudiziaria procedente (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di

La Commissione nella seduta del sospendeva la decisione invitando l'amministrazione ad ottemperare ai seguenti incumbenti istruttori:

- notifica dell'istanza e del ricorso al controinteressato coinvolto, cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono. Essendo infatti tale soggetto sconosciuto al ricorrente tale onere incombe alla amministrazione adita;
- richiesta di *nulla osta* all'accesso alla Autorità Giudiziaria procedente.

Ai fini del decidere si invitava espressamente inoltre la amministrazione a comunicare alla Commissione gli esiti dei predetti incumbenti istruttori, nelle cui more i termini di legge rimanevano interrotti.

Da allora, nonostante i solleciti già rivolti dalla Commissione alla amministrazione resistente nessun riscontro si è avuto da parte di quest'ultima.

DIRITTO

La Commissione, non potendo decidere nel merito il ricorso senza l'adempimento degli incumbenti istruttori disposti ed il cui assolvimento dipende esclusivamente dall'attività della

amministrazione resistente, nuovamente sollecita quest'ultima ad ottemperare con urgenza all'ordinanza istruttoria già disposta e qui ribadita. Nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi mantiene sospesa la decisione invitando l'amministrazione resistente ad adempiere con urgenza agli incombeni istruttori già disposti – e sollecitati - nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera

FATTO

Il signor ha partecipato alla selezione pubblica per due incarichi da presso la amministrazione odierna resistente, collocandosi in posizione. Con istanza del ha presentato alla stessa amministrazione una richiesta d'accesso avente ad oggetto il verbale della commissione di concorso relativo all'attribuzione dei punteggi ottenuti dai candidati dalla alla posizione nonché relativa a sé stesso. Motivava l'istanza con la necessità di tutela dei propri interessi giuridici.

In assenza di riscontro della amministrazione il sig. inviava dapprima un sollecito dell'istanza in data e poi, deducendo la formazione del silenzio rigetto, adiva la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta tardiva memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza originariamente presentata, datata, in contrasto con la previsione dell'art. 25.4 della Legge 241/'90. Si evidenzia infatti che la reiterazione o il sollecito di un'istanza d'accesso non valgono a rimettere in termini il richiedente che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il silenzio già formatosi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di- Ufficio Territoriale del Governo di, Sportello Immigrazione

FATTO

Il sig., per il tramite dell'avv. di, in data ha trasmesso allo Sportello Immigrazione della Prefettura di una richiesta di accesso ai documenti del procedimento di regolarizzazione attivato dal sig. , in qualità di datore di lavoro, nei confronti del sig.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza così presentata il richiedente, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse endoprocedimentale - previsto e tutelato dagli articoli 7 e 10 della Legge 241/90 - ad accedere ai documenti richiesti trattandosi di procedimento dal medesimo attivato. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La sig.ra, per il tramite dell'avv. del Foro di, in data ha trasmesso alla Prefettura di una richiesta di accesso ai documenti del proprio procedimento di emersione, attivato con istanza del

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza d'accesso così presentata la richiedente, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la richiedente un interesse endoprocedimentale - previsto e tutelato dagli articoli 7 e 10 della Legge 241/90 - ad accedere ai documenti richiesti relativi, peraltro, alla propria posizione personale. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio della Provincia di

FATTO

La sig.ra ha presentato all' Agenzia delle Entrate di un'istanza d'accesso datata ed avente tra l'altro ad oggetto copia delle planimetrie delle unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati del Comune di al foglio n., particella n., subalterni n.,,, e

Motivava l'istanza in relazione alla propria qualità di comproprietaria dello stabile – in cui i predetti locali commerciali insistono - ed alla necessità di appurare l'inesistenza in capo ai proprietari degli immobili commerciali sub.,,, e di diritti di godimento sull'intero vano scala che, in base all'atto costitutivo del condominio, è riservato in proprietà esclusiva ai proprietari degli appartamenti.

L'amministrazione adita, con provvedimento del, rigettava l'istanza eccependo che “trattandosi di unità in carico ad altri intestatari catastali e constatata l'assenza di deleghe da parte dei soggetti intestatari, in ottemperanza a quanto prevista dalla Circolare n. 9 del 25.11.2003 dell'Agenzia del Territorio, non risulta possibile il rilascio delle copie cartacee”.

Avverso tale ultimo provvedimento la signora ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso.

Sono pervenute le controdeduzioni del controinteressato che si oppone all'accesso in quanto il soggetto richiedente non avrebbe alcun diritto sulle porzioni di fabbricato di cui trattasi.

E' pervenuta tardiva memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poiché la richiedente, comproprietaria dell'immobile *de quo*, ha precisato la finalità dell'accesso richiesto legato alla necessità di verifica della spettanza – o meno - di diritti di godimento sull'intero vano scala in capo ai proprietari dei locali commerciali che nello stesso si trovano. Ciò precisato, in termini di legittimazione all'accesso, si osserva che appare privo di pregio, ai fini dell'esclusione, il richiamo dell'amministrazione alla menzionata circolare che espressamente prevede l'accessibilità delle planimetrie *anche* da parte di chi ha un *legittimo interesse*: la richiedente appare *portatrice di un legittimo interesse* anche con riferimento alla predetta previsione che non vale, pertanto, ad escludere l'accessibilità del documento in oggetto. Ciò, si osserva,

anche in ragione della natura dello stesso che, sebbene contenga dati personali, non contiene dati *sensibili* relativi alla parte controinteressata che possano ritenersi prevalenti rispetto allo speculare diritto di accesso. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione di

FATTO

Il sig. in data, per il tramite del proprio legale di, ha presentato un'istanza di accesso alla sede di dell'Agenzia delle Entrate chiedendo la propria dichiarazione dei redditi percepiti nel e nel

Motivava l'istanza con la necessità di produrre la predetta documentazione in giudizio in ottemperanza alle disposizioni del Giudice, nell'ambito del giudizio/..... Tribunale di, Sez., per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza così presentata il sig., per il tramite dell'avv. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si dà atto dell'accoglimento dell'istanza *de qua* con relativo invio della documentazione richiesta al legale del ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto invio della documentazione oggetto d'istanza, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Questura di Divisione Polizia Anticrimine

FATTO

Il signor, per il tramite dell'avvocato di, aveva presentato un'istanza d'accesso alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di, chiedendo documentazione connessa all'avviso orale notificato al medesimo per reati commessi. Deduceva un interesse difensivo dell'accesso richiesto.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del sulla deduzione che il predetto provvedimento era stato emesso sulla base di segnalazioni all' Autorità Giudiziaria e che trattandosi di atti coperti dal segreto istruttorio, come previsto dall'articolo 329 cpp, i documenti richiesti non sono ostensibili.

Avverso tale provvedimento il signor, per il tramite dell'avvocato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

La Commissione, nella seduta del, ritenendo l'istante legittimato all'accesso richiesto, precisava che l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini in seno alla Procura. In tali ipotesi spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso e, qualora i documenti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi. La Commissione sospendeva pertanto la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso *de quo*. I termini di legge rimanevano *medio tempore* interrotti.

Successivamente perveniva alla Commissione copia per conoscenza della nota della amministrazione adita inviata al legale del ricorrente con la quale si dichiara l'invio al legale degli atti trasmessi dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di e, completi di Nulla Osta, dalla Prefettura – U.T.G. di e le segnalazioni dei vari uffici di Polizia presenti sul territorio.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di invio della documentazione oggetto di istanza, nonché dei nulla osta all'accesso delle Procure coinvolte, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore "....." di

FATTO

La signora ha presentato in data una richiesta d'accesso all'IIS di chiedendo "attestazione da cui risulta la titolarità dei posti ATA di organico di diritto e di fatto (...) nel profilo ATA area" . Motivava l'istanza con la necessità di conoscere i *caratteri* del posto di assistente assegnato alla medesima fino al

L'amministrazione con provvedimento del rigettava l'istanza sulla base della considerazione che *"l'interesse legittimo espresso non è strettamente correlato al documento di cui si chiede l'ostensione"* precisando che *"il termine del contratto della richiedente è legato all'applicazione della nota ministeriale del per il personale individuato sulla base dell'articolo 59 del CCNL in vigore con l'aggiunta di non ricoprire un posto intero (solo 18 ore)"*.

Avverso tale provvedimento la richiedente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si forniscono chiarimenti sulla posizione lavorativa della ricorrente e si ribadisce che il documento richiesto non è in alcun modo legato al merito della richiesta avanzata rispetto alla particolare situazione contrattuale della medesima.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione in via preliminare ritiene di disporre l'invio della memoria della amministrazione alla ricorrente ritenuta d'interesse per la medesima ed osserva quanto segue. La ricorrente, in linea generale, ha diritto di accedere a quei documenti amministrativi che riguardino il profilo e l'area corrispondenti alla propria mansione, nonché la propria posizione contrattuale. Tuttavia si precisa che il diritto di accesso può esercitarsi sui documenti materialmente già formati ed esistenti e l'istanza avente ad oggetto una *attestazione* sembrerebbe presupporre una richiesta di redazione di un documento non esistente: ai sensi dell'art. 2.2 del DPR 184/2006 l'amministrazione adita non è tenuta a formare un documento al fine di soddisfare le richieste d'accesso ricevute. La Commissione ritiene pertanto che il ricorso possa essere accolto solo nei limiti della effettiva esistenza della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni avanzate e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui motivazione. La Commissione dispone inoltre l'invio della memoria della amministrazione alla ricorrente a cura della Segreteria.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Sono pervenuti alla Commissione ulteriori ricorsi del signor (n., e) relativi a proprie istanze d'accesso presentate all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rispettivamente in data, e

Perveniva unica memoria dell'Autorità Garante per tutti e i ricorsi.

DIRITTO

La Commissione dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed osserva quanto segue. Si rileva nuovamente che le istanze presentate dal sig. ed i ricorsi connessi – negli ultimi anni - appaiono attenerse sempre alla medesima vicenda con una reiterazione costante di richieste analoghe (ove non identiche) rispetto alle quali sia l'Autorità sia la Commissione hanno già fornito risposta. I principi generali di buona fede, correttezza e lealtà reciproca fra le parti in contesa devono sempre ispirare tutti i comportamenti dei membri di una società civile e quindi anche la condotta di entrambe le parti nel corso della controversia sull'accesso. Ciò anche alla luce della recente modifica apportata alla Legge n. 241 del 1990, con l'inserimento, all'articolo 1, del comma 2 bis, il quale testualmente prevede che: "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede". In tal senso si evidenzia come il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n 3122 del 18/6/2015 ha sanzionato con l'inammissibilità la reiterazione ossessiva di istanze di accesso analoghe, di fatto risolvendosi in un controllo generalizzato dell'attività della Pubblica Amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24 comma 3 della L.241/90. Per tutte le susesposte argomentazioni i ricorsi presentati devono dirsi inammissibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi li dichiara inammissibili.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale di

FATTO

La signora, per il tramite dell'avv. di, ha presentato in data una richiesta d'accesso all'ASP di, chiedendo documentazione relativa alla *selezione pubblica per titoli e colloquio per la formulazione di graduatorie ed eventuale conferimento di incarichi di collaboratore amministrativo con esperienza* (delibera del) alla quale la medesima ha partecipato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza così presentata la ricorrente, per il tramite dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni. La ricorrente lamenta inoltre che nonostante siano trascorsi 10 mesi la delibera di approvazione della graduatoria non risulta ancora essere stata pubblicata nella sezione *amministrazione trasparente* del sito aziendale.

È pervenuta articolata memoria della amministrazione resistente dalla quale si apprende, tra l'altro, che *“l'azienda per opportune valutazioni inerenti il superiore interesse pubblico con particolare riferimento all'economicità della spesa pubblica ha ritenuto di sospendere la procedura in oggetto (...) e di indire una nuova procedura per la ricerca di profili più congrui rispetto agli obiettivi. (...) Soltanto dopo la conclusione di quest'ultima procedura l'Azienda valuterà se permangono le esigenze di portare a compimento la procedura di cui alla Deliberazione/ o annullarla”*.

DIRITTO

La Commissione preso atto delle dichiarazioni rese dalla amministrazione resistente in sede di memoria in primo luogo ritiene opportuno disporre la trasmissione della predetta memoria alla ricorrente, perché ritenuta di interesse per la medesima. In secondo luogo la Commissione osserva che la mancata conclusione per sospensione della procedura *de qua* comporta la ovvia *inesistenza* di alcuni dei documenti procedurali relativi alla stessa, rispetto ai quali, conseguentemente il ricorso non può che essere respinto. Il ricorso però appare meritevole di essere accolto con riguardo ai documenti della procedura esistenti e formati fino alla sospensione della stessa, vantando la richiedente un interesse endoprocedimentale - previsto e tutelato dagli articoli 7 e 10 della legge 241/'90 - ad accedervi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge parzialmente per inesistenza della documentazione richiesta, accogliendolo per il resto e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui motivazione. La Commissione dispone altresì l'invio, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente alla ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La signora ha presentato in data una richiesta d'accesso al Servizio Demografico del Comune di in relazione alla situazione di seguito esposta.

La richiedente, madre e tutrice del minore, acquisendo un certificato di residenza del figlio apprendeva che il minore risulta residente presso altro indirizzo, senza che la stessa abbia mai avanzato consenso in tal senso. Pertanto chiedeva, dapprima, in via *informale* all'ufficio copia di tutti i documenti prodotti al fine del cambio di residenza del minore nonché di tutti quelli relativi al fascicolo in oggetto detenuti presso lo stesso ufficio e gli estremi identificativi del responsabile del procedimento. Tale accesso non veniva consentito. La signora presentava quindi formale istanza d'accesso nella stessa data del – avente il medesimo oggetto - nonché istanza alla Commissione per l'accesso in data, chiedendo l'accesso immediato ai documenti richiesti: la Commissione nella seduta del rilevava che la richiesta presentata dalla signora doveva intendersi e valere come nuova *istanza d'accesso formale* nei confronti della amministrazione, più che come ricorso – dichiarandola inammissibile come tale.

Successivamente la signora, con ricorso del, si rivolgeva alla Commissione lamentando il silenzio serbato dalla amministrazione adita sulla richiesta d'accesso presentata in data

DIRITTO

In via preliminare la Commissione riconosce la propria competenza ad esaminare la presente istanza per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Il ricorso è stato presentato *prima* della formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso avanzata in data, come prescritto dall'art. 25.4 della Legge 241/'90, e deve conseguentemente considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Compagnia Carabinieri di

FATTO

Il signor, in data, ha presentato al Comando Compagnia Carabinieri di un'istanza d'accesso avente ad oggetto atti e documenti relativi agli “eventi che hanno determinato la richiesta di idoneità psicofisica (del medesimo) con conseguente collocazione in licenza straordinaria per gravi motivi e aspettativa per infermità temporanea dal al”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza così presentata il signor adiva la Commissione con ricorso del

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla data della formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, come prescritto dall'art. 25.4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, del quale è dipendente, chiedendo di accedere ad atti e documenti prodromici e relativi alla propria scheda di valutazione della performance dell'anno, con specifica indicazione di alcuni documenti di particolare interesse. Motivava l'istanza in relazione alla verifica dell'attribuzione di una valutazione deteriore rispetto agli anni precedenti.

L'amministrazione, con comunicazione del, rigettava la richiesta – tra l'altro - sulla base della eccepita carenza di una congrua motivazione dell'istanza anche in relazione alla non contestabilità della valutazione finale.

Avverso il predetto provvedimento il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente le cui argomentazioni appaiono inconferenti ai fini della decisione nel merito.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi sussistente il diritto del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, vantando lo stesso un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90. La documentazione richiesta, si osserva inoltre, attiene alla posizione personale dell'istante – ed è presumibilmente contenuta nel fascicolo personale dello stesso - e come tale deve essere sempre accessibile al medesimo. Appaiono pertanto prive di pregio le argomentazioni della amministrazione resistente relative ad una carenza di motivazione della richiesta d'accesso avanzata e ciò anche in relazione alla evidenziata non contestabilità della scheda: l'interesse all'accesso non si riduce alla possibilità di contestazione così, come più in generale, di *impugnativa* dei provvedimenti richiesti, secondo la costante giurisprudenza in merito. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso *de quo*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale Amministrativo Regionale

FATTO

Il sig. per il tramite del proprio legale avvocato del Foro di, in data, aveva presentato al Tar del un'istanza d'accesso avente ad oggetto documentazione ed informazioni connesse al procedimento/..... Tar

Motivava l'istanza con l'impossibilità di visione sul fascicolo telematico di quanto richiesto evidenziandone la necessità per proporre appello alla sentenza del Tar n. del

In data il Tar del rigettava la richiesta di accesso deducendo che il fascicolo telematico di ricorso e gli atti che lo compongono non sono contenuti nell'ambito di un procedimento di natura amministrativa e pertanto sono sottratti all'applicazione delle norme per l'accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 241 del 90.

Avverso tale provvedimento il sig., per il tramite dell'avvocato, si rivolgeva alla Commissione per “segnalare l'episodio” chiedendo al contempo l'adozione urgente dei più opportuni provvedimenti ovvero di ordinare al Tar di consentire l'accesso ai documenti richiesti.

La Commissione, nella seduta del, dichiarava il ricorso inammissibile - ex art. 22.1 lett. d) Legge 241/'90 - in ragione della natura non amministrativa bensì *giudiziar* dei documenti richiesti.

Avverso tale decisione il sig., per il tramite dell'avv., presentava istanza di revocazione evidenziando il diritto ineludibile all'accesso richiesto a tutela della propria posizione processuale nel giudizio *de quo* e per la successiva impugnativa.

DIRITTO

Sull'istanza presentata la Commissione precisa preliminarmente che le proprie decisioni possono essere oggetto di revocazione alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. – errore revocatorio - osservando che, nel caso di specie, non è stato evidenziato alcun errore revocatorio da cui la decisione resa sarebbe stata viziata.

Il ricorso in revocazione deve pertanto ritenersi inammissibile.

A vantaggio del ricorrente si precisa che l'accesso richiesto può essere esercitato in base alle Regole tecnico –operative del processo amministrativo telematico approvate con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 e qualora sussistano impedimenti tecnico-

informatici all'accesso dovrà richiedere la collaborazione degli Uffici del Tribunale per l'estrazione di copia dei documenti di interesse.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso in revocazione inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare, Comando Logistico

FATTO

Il sig., tenente colonnello dell'Aeronautica Militare, ha presentato al Comando Logistico della predetta amministrazione un'istanza datata con la quale chiedeva di accedere agli atti presupposti, connessi e consequenziali alla nomina da parte del Comando logistico di un ufficiale Inquirente, nonché all'Inchiesta svolta nei suoi confronti.

L'amministrazione, con provvedimento del, rigettava l'istanza ritenendola "generica, non dettagliatamente circostanziata e carente di un interesse diretto, concreto ed attuale, non in linea con le norme contenute nel Capo V della Legge 7 agosto 1990 n.241, nonché nel D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 e della relativa giurisprudenza". Precitava che "agli atti dell'Alto Comando non risulta sia stata disposta alcuna Inchiesta nei confronti dello scrivente, concludendo che "non essendo ammissibili istanze di accesso agli atti meramente esplorative, la presente non può trovare accoglimento".

Avverso tale provvedimento il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse i casi, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Dalla documentazione istruttoria offerta si apprende che lo veniva a conoscenza dello svolgimento di detta inchiesta dalla lettura di due memorie dell'Avvocatura dello Stato nell'ambito di giudizi pendenti tra lo stesso ed il Ministero della Difesa.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già avanzate a sostegno del diniego opposto con l'ulteriore precisazione che *"la nomina dell'Ufficiale Inquirente cui si riferisce lo è stata disposta (in data, quindi un anno prima circa rispetto alla data indicata nella richiesta dall'istante) ai fini di espletare un'inchiesta sommaria ai sensi degli artt. 530 del D.Lgs. 66/2010 e 552 e ss del D.P.R. 90/2010 (Allegato "D"), la cui finalità è quella di accertare la cause soggettive ed oggettive che hanno determinato il verificarsi di determinanti accadimenti, nella fattispecie in esame una serie di eventi rilevanti all'interno del Distaccamento Aeroportuale di tali da minacciare il corretto svolgimento delle attività istituzionali, allo scopo di valutare l'opportunità di adottare le misure correttive di carattere organizzativo o tecnico necessarie ad evitare il ripetersi dell'evento e di dare avvio ai procedimenti volti ad individuare eventuali responsabilità in merito alla causazione della situazione, come espressamente disciplinato anche dalla direttiva SMA-UCAG-003 recante "Procedure per lo svolgimento delle inchieste per eventi di particolare gravità" (stralcio in Allegato "E").*

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva preliminarmente che appaiono prive di pregio le eccezioni della amministrazione resistente, relative alla genericità della richiesta che risulterebbe priva della indicazione degli estremi identificativi degli atti di interesse. L'accedente, in linea generale, non è tenuto ad indicare gli estremi identificativi dei documenti richiesti che ben possono essere sconosciuti al medesimo ma è tenuto a consentirne la puntuale identificazione da parte della amministrazione attraverso una precisa descrizione. Nel caso di specie appare chiaro a quali documenti fosse interessato lo, pur nelle dedotte incertezze sulla inchiesta *de qua*. Del resto l'inchiesta a cui la documentazione richiesta si riferisce è espressamente menzionata in documenti processuali prodotti dalla amministrazione nell'ambito dei citati giudizi pendenti tra le medesime parti. Allo stesso modo la richiesta non può dirsi carente dell'indicazione della legittimazione all'accesso, ritenendo l'istante che l'indagine abbia ad oggetto la propria posizione personale. In effetti anche dai chiarimenti offerti dalla amministrazione in sede di memoria si evince che la posizione dello è lambita dalla inchiesta svolta e si ritiene pertanto che egli abbia diritto di accesso (limitatamente) a quelle parti della stessa che afferiscono alla sua posizione personale. Ciò nella assenza di indicazione di eventuali cause di esclusione dall'accesso.

L'amministrazione dovrà pertanto consentire accesso alla documentazione richiesta nei limiti sopra precisati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni avanzate e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Esercito Italiano, Centro Relazione Utente - Assistenza Trattamento Economico

FATTO

Il sig., ufficiale dell'Esercito, in data ha inviato una richiesta di accesso al Centro Relazione Utente - Assistenza Trattamento Economico dell'Esercito avente ad oggetto "il prospetto di conguaglio dei benefici combattentistici spettanti per il periodo trascorso in teatro operativo". Motivava l'istanza in relazione al mancato accredito di importo allo stesso spettante.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza così presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria della amministrazione resistente le cui argomentazioni appaiono inconferenti ai fini della decisione nel merito.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse endoprocedimentale - previsto e tutelato dagli articoli 7 e 10 della Legge 241/90 - ad accedere al documento richiesto relativo, peraltro, alla posizione personale del medesimo e come tale sempre accessibile all'interessato. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Nucleo Relazioni con il Pubblico di

FATTO

Il sig. si rivolge nuovamente alla Commissione con una articolata istanza avente ad oggetto doglianze relative a decisioni già assunte dalla medesima nonché richieste di accesso a memorie presentate dalla amministrazione resistente nell'ambito dei diversi procedimenti instaurati dal medesimo innanzi alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza presentata deve ritenersi inammissibile sotto diversi profili.

In primo luogo non si tratta di un *ricorso* ex art. 25.4 legge 241/'90 ma di doglianze. Tali doglianze attengono, inoltre, a questioni già decise – peraltro con pronunce di accoglimento a favore del sig. – ed il principio del *ne bis in idem* ne impedisce la nuova valutazione. Peraltro le citate decisioni sono state assunte dalla Commissione nell'anno e quindi ogni richiesta di *revisione* delle stesse dovrebbe, altresì, ritenersi tardiva e quindi irricevibile.

Quanto infine alla richiesta delle memorie presentate dalla amministrazione resistente nell'ambito dei diversi procedimenti instaurati innanzi alla Commissione dal si dà atto che la Segreteria ha provveduto ad inviare al ricorrente *tutte le memorie presenti agli atti*, finora inviate alla stessa dalla amministrazione resistente. Incidentalmente si precisa che alla Commissione non possono essere rivolte istanze d'accesso essendo la competenza della stessa specificamente limitata, ex art. 25.4 della Legge 241/'90, al riesame dei dinieghi – espressi o taciti – opposti dalle amministrazioni alle istanze d'accesso avanzate dai privati.

La Commissione infine, con riguardo alle numerose istanze di accesso presentate dal sig. ed ai relativi ricorsi già esaminati da questa Commissione che tendono a sovrapporsi per affinità – se non per identità - dell'oggetto, suggerisce alla amministrazione di invitare il richiedente a presentarsi di persona presso gli uffici competenti, al fine di individuare tutta la documentazione ritenuta di interesse, facilitando il lavoro della amministrazione nonché evitando, in ossequio al principio di economicità, la successiva impugnazione. Ciò anche in considerazione del fatto che i documenti cui il chiede di accedere attengono alla sua posizione personale, con riferimento alla medesima nota vicenda.

Allo stato rimane sospesa una sola decisione – quella resa nella seduta del – in attesa dell'adempimento da parte della amministrazione resistente degli incombenti istruttori disposti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza ricevuta inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di

FATTO

La signora, per il tramite dell'avv. di, in data, ha presentato alla sede di della Agenzia delle Entrate di un'istanza d'accesso avente ad oggetto "copia informatica del contratto di leasing o di locazione finanziaria di imbarcazione stipulato dal sig." – ex coniuge - in qualità di avente causa in data e registrato (...) presso l'Agenzia delle Entrate di"(...).

Motivava la richiesta in relazione alla necessità di comprovare nell'ambito del giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio l'effettiva diponibilità/titolarità della predetta imbarcazione, come già risultante dall'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria, autorizzato dal giudice di causa ex art. 492 cpc e 155 quinquies dip att cpc; ciò al fine di determinare le concrete ed attuali disponibilità reddituali del sig.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra, per il tramite dell'avv. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente che precisa di aver *medio tempore* dato impulso alla procedura di notifica dell'istanza ai controinteressati individuati non solo nel sig. ma anche nei cedenti del contratto in oggetto e nella società finanziaria e dichiara che alla data di scrittura della memoria risultano regolarmente recapitate le raccomandate indirizzate al Signor ed alla società di intermediazione finanziaria, entrambe notificate in data

Delle restanti due raccomandate, l'esito restituito da interrogazione di Poste Italiane è, ancora, "in consegna".

DIRITTO

Il ricorso appare fondato nel merito poiché la ricorrente ha dedotto un interesse difensivo della documentazione richiesta, ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90, non già genericamente indicato ma dando evidenza della necessità della stessa nell'ambito del giudizio di mutamento delle condizioni di divorzio.

Quanto alla posizione dei controinteressati, tuttavia, la Commissione osserva che non appaiono ancora trascorsi i termini attribuiti al controinteressato, sig., per controdedurre e presentare una eventuale motivata opposizione all'accesso (art. 12 comma 2 Dpr 184/2006).

La Commissione pertanto, allo stato, non può che sospendere la decisione in attesa dello spirare di tali termini. La amministrazione potrà procedere, in questo lasso temporale, con il proprio iter procedimentale.

Quanto alla posizione degli altri controinteressati individuati dalla Agenzia delle Entrate – considerata anche la richiesta di sollecitudine avanzata dal legale della ricorrente – l'amministrazione potrebbe consentire un accesso tramite oscuramento dei nominativi e dei dati dei cedenti, risultando così superato il problema della tutela della riservatezza dei medesimi. Ciò salvo che la ricorrente abbia interesse ad un accesso integrale, circostanza che avrà cura di precisare alla amministrazione. Quanto infine alla società finanziaria coinvolta non pare possa porsi nel caso *de quo* un problema di prevalenza della tutela della riservatezza della stessa.

Per il principio di economicità si ricorda alla amministrazione che l'accesso non può essere negato sulla base della mera opposizione presentata del controinteressato che deve, invece, dedurre la titolarità di un interesse meritevole di superiore tutela rispetto allo speculare diritto di accesso del richiedente, non limitato al generico riferimento alla riservatezza.

Tali considerazioni appaiono tanto più necessarie in relazione alla già avvenuta autorizzazione del giudice all'accesso alle banche dati ex art. 492 cpc e 155 quinquies dip att cpc

I termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione in attesa dello spirare dei termini previsti dall'art. 12.2 del DPR 184/2006. I termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Federazione nazionale Ordini TSRM (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica) e PSTRP (Professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione)

FATTO

Il, iscritto presso la Federazione resistente, ha presentato istanza di accesso ed estrazione copia di una richiesta di parere dal medesimo formulata alla Federazione nazionale ordini e che quest'ultima ha inoltrato a terzi.

Segnatamente ha chiesto accesso a *«documento con marca temporale e protocollo informatico, comprensivo delle ricevute di consegna pec, delle comunicazioni inviate in seguito all'atto deliberato il e citato nel verbale come:: In merito alla richiesta di parere di A.A. il Consiglio Direttivo delibera di inoltrare la stessa alla FNO, alla CDAN TSRM, al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario, all'Ufficio Legale del Policlinico "....." di».*

Ha fatto presente che detta documentazione inerisce a una richiesta di intervento, ai sensi della legge n. 3 del 2018, avanzata al Consiglio Direttivo da parte dello stesso istante; intervento che si sostanzia nel rilascio di un parere in merito alla conformità alle Linee guida di cui all'art. 6, D.Lgs.187/2000, del documento denominato "attivazione urgente del Servizio di teleradiologia/telegestione per procedure radiologiche standardizzate", predisposto dal Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell'..... Policlinico di

L'Amministrazione resistente non ha dato risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rigetto l'..... propone nei termini ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria della Federazione che ha fatto presente che nel frattempo ha opposto diniego all'istanza di accesso, in quanto l'istanza risulta carente di motivazione, essendosi il dott. limitato a definirsi come "persona interessata ai fatti", omettendo, tuttavia, di indicare le ragioni di tutela giuridica poste a fondamento della propria istanza, rendendo così impossibile qualsivoglia controllo dell'Amministrazione in ordine alla legittimità dell'accesso esercitato, in palese violazione dell'art. 25, comma 2, L. 241/1990.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Occorre premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridica-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'art. 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/90, ed in cui l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento a conferirgli la legittimazione a prenderne visione od estrarne copia.

La seconda ipotesi implica, per converso, da parte del ricorrente la specificazione di un interesse diretto, prevista dall' art. 25 comma 2° L. n. 241/90 secondo cui "la richiesta di accesso deve essere motivata", al fine di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti richiesti dagli artt. 22 L. n. 241/90 per la legittimazione e l'accoglimento della domanda di accesso.

Il caso di specie è riferibile alla prima tipologia di accesso e pertanto non occorre la manifesta delineazione nell'istanza di detto interesse, inserendosi la richiesta di accesso dell'odierno ricorrente paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale", come tale tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90, in quanto attiene ad un procedimento avviato dall'istante medesimo, che ha formulato un parere alla Federazione, che ha provveduto a inoltrarlo alle autorità competenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento Militare di Medicina Legale di – Commissione Medica Ospedaliera di

FATTO

Il, dipendente del Ministero dell'Interno, in servizio presso la Polizia Ferroviaria di, presentava istanza di accesso ed estrazione della documentazione inerente al procedimento relativo all'accertamento dell'idoneità al servizio di Polizia eseguito nei suoi confronti dagli ufficiali medici in servizio presso l'amministrazione resistente.

Il ricorrente produceva nota con cui l'Amministrazione ha comunicato in data di rendersi disponibile all'accesso richiesto.

Il il ricorrente inoltrava un seguito alla richiesta di accesso, chiedendo che ogni comunicazione tra le parti avvenisse tramite PEC.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il provvedimento dell'..... costituisce accoglimento dell'istanza di accesso, avendo l'amministrazione invitato il ricorrente a presentarsi personalmente al fine di prendere visione e ritirare copia della documentazione di interesse per poterne successivamente estrarre copia.

Il ricorso presentato attiene pertanto alle modalità di esercizio del diritto di accesso, considerato che il ricorrente il ha esplicitato che è suo interesse che i documenti siano consegnati tramite pec.

La Commissione ricorda in proposito che l'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 (disposizione che rinvia all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000) "le pubbliche amministrazioni assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica". Inoltre, il d.lgs. n. 82/2005 "codice dell'amministrazione digitale" sancisce in favore dei cittadini il diritto di chiedere ed ottenere l'accesso ai documenti con l'uso delle tecnologie telematiche (art. 3 e 4), e in particolare il diritto all'utilizzo della posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti ed informazioni con l'amministrazione (art. 6). Inoltre, l'art. 3-bis della L. 241/90 (introdotto dalla legge n. 15/2005) ha previsto che, per

conseguire maggiore efficienza nelle loro attività, le p.a. incentivano l'uso della telematica (Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012).

In base al quadro normativo indicato, l'accesso in via telematica deve essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS –

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti necessari alla ricostruzione contabile delle somme erogate al signor, nella sua qualità di padre e legale rappresentante legale figlio minore L'istanza era motivata dall'esigenza di tutelare i propri diritti e quelli del figlio minore nel procedimento di separazione giudiziale pendente dinanzi al Tribunale di

Il l'Amministrazione resistente ha negato l'accesso richiesto, in quanto il controinteressato ha presentato motivata opposizione.

Avverso tale diniego l'istante ha proposto il ricorso alla Commissione.

In prossimità della riunione della commissione l'amministrazione resistente ha depositato memoria con la quale ha rilevato che si è conformata al diniego motivato del, al fine di garantire il rispetto del prevalente interesse alla riservatezza delle informazioni, trattandosi di dati riguardanti la sfera economica del minore e di conseguenza dello stesso controinteressato.

Anche il controinteressato, in qualità di rappresentante legale del figlio minore della ricorrente, ha ribadito avanti alla Commissione che la richiesta di accesso formulata dalla deve essere respinta.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, che l'accesso non può essere precluso al richiedente sulla base della mera opposizione manifestata dal controinteressato: l'amministrazione, come avvenuto nella fattispecie concreta, deve procedere ad una comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, pur a fronte dell'opposizione del controinteressato.

Nella specie il bilanciamento deve essere effettuato tra l'accesso difensivo, di cui al comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 e il diritto alla riservatezza dei terzi.

Sul tema la dottrina e la giurisprudenza ritengono pacificamente che, con la modifica della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso sia esercitato prospettando l'esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

Trattasi, pertanto, di accesso difensivo con prevalenza del diritto di difesa sulla contrapposta pretesa di riservatezza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: e

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

L'..... e successivamente il e, proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio di via del Comune di, presentavano istanza di accesso ed estrazione copia degli atti (sopralluoghi e rapporti di servizio) redatti dal personale del Comando di polizia municipale del Comune di presso l'abitazione di, posta nel medesimo condominio, oggetto di una denuncia di abuso edilizio da parte degli istanti.

Il il Comune di comunicava agli istanti che i manufatti realizzati non configuravano violazione della normativa edilizia e urbanistica.

L'..... gli istanti formulavano nuova istanza di accesso agli atti.

Il l'Amministrazione resistente rigettava l'istanza agli atti relativi al sopralluogo compiuto presso l'abitazione del «stante la mancata indicazione di un interesse specifico, indicato solamente in maniera generica».

I ricorrenti hanno impugnato nei termini avanti alla Commissione il rigetto formulato dall'Amministrazione resistente denunciandone l'illegittimità.

E' pervenuta memoria del Comune.

DIRITTO

La Commissione dichiara, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

In merito al gravame presentato, la Commissione ritiene la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che detto

interesse è qualificato, già di per sé, dall'elemento della *vicinitas* con la parte controinteressata. Inoltre, il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un autonomo diritto all'informazione: l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a "bene della vita autonomo", meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo ed anche se, a fronte delle trasformazioni edilizie realizzate sull'immobile della parte controinteressata, non si configuri alcuna violazione della normativa edilizia e urbanistica.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS –

FATTO

Il, in qualità di ex dipendente della SRL, società fallita, ha presentato all'Amministrazione resistente istanza volta a conoscere i tempi massimi entro cui doveva concludersi il procedimento relativo al riconoscimento dell'indennità prevista dai fondi di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) istituito con l'art. 2, l. n. 297 del 1982 per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente, nonché le generalità del responsabile del procedimento.

Ha inoltrato l'istanza alla Commissione.

È pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, che ha dedotto che la domanda di riconoscimento dell'indennità non può essere accolta ed ha prodotto documentazione.

DIRITTO

La Commissione è stata adita non con ricorso, ma con semplice istanza di accesso e oltretutto prima del decorso dei trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

La Commissione ritiene tuttavia di disporre l'invio alla parte ricorrente della memoria dell'INPS e della relativa documentazione, di utilità per il ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il non luogo a provvedere, ordinando alla Segreteria di trasmettere al ricorrente la memoria e la documentazione trasmessa dall'amministrazione resistente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Stazione CC di

FATTO

Il ha presentato al Comando CC di istanza di accesso ed estrazione copia del documento che attestasse che l'istante fosse assente in data dalla propria abitazione e che dunque il Comando, incaricato di notificare un atto all'istante, avesse provveduto alla notifica telefonica.

Nell'istanza si lamenta l'avvenuta notifica nelle forme sopra indicate, nonché la errata affermazione circa l'assenza dell'istante dalla propria abitazione.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rigetto il propone ricorso alla Commissione.

Per veniva memoria dell'Amministrazione che dichiarava che la notifica era avvenuta tramite telefono stante l'assenza in licenza del ricorrente.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti che, ove esistenti, riguardano direttamente la posizione dell'istante, pur dubitandosi della validità di una notifica effettuata telefonicamente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante della società & C.

contro

Amministrazione resistente: Assistenza Farmaceutica Territoriale ASP

FATTO

Il, in qualità di legale rappresentante della, ha presentato all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia del calendario turni delle farmacie di e provincia al fine di aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito

Deducendo la formazione del silenzio sull'istanza di accesso, il ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, che ha comunicato che l'istanza di accesso non risulta pervenuta e che i Comuni adottano, in base alla L.R. 48/2013, il calendario dei turni e che l'ASP predispone una bozza di calendario, che trasmette al Comune, che interviene su tale bozza, spesso modificandola.

L'ASP ha trasmesso le bozze preliminari dei turni trasmesse al Comune per l'anno

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Azienda Sanitaria Provinciale.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico Superiore “.....”

FATTO

Il ha presentato all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti presenti nel fascicolo di utili alla verifica dei titoli, servizi e relativo punteggio assegnati alla medesima inserita nella graduatoria III fascia ATA profilo assistente amministrativo in posizione precedente a quella dell'istante.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso sul rilievo che la, posizionata in posizione n. e con punteggio superiore a quello dell'istante nella graduatoria III Fascia Assistenti Amministrativi per il triennio/..... «è ormai entrata nei ruoli di collaboratore scolastico sin dall'anno scolastico/..... con sede di titolarità presso questa istituzione scolastica. Pertanto (...) non riveste la condizione di controinteressata, né la sua posizione può costituire pregiudizio nei suoi confronti all'interno della suddetta graduatoria ATA»

Avverso tale rigetto la propone ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene fondato e meritevole di accoglimento il ricorso, in quanto il diritto di accesso va tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 in base al quale l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che "Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti", senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

La, cui gli atti richiesti in ostensione si riferiscono non riveste, peraltro, la qualità di “controinteressata” in senso tecnico ed appare superflua la notifica del ricorso nei suoi confronti, in quanto è inserita nella stessa graduatoria. Infatti, secondo l’orientamento costante di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza amministrativa, il partecipante ad una graduatoria acconsente a che i documenti a sé relativi possano essere resi conoscibili agli altri partecipanti alla selezione, in un’ottica comparativa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico Superiore “.....”

FATTO

Il ha presentato all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti presenti nel fascicolo di utili alla verifica dei titoli, servizi e relativo punteggio assegnati alla medesima inserita nella graduatoria III fascia ATA profilo assistente amministrativo in posizione precedente a quella dell'istante.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso sul rilievo che la motivazione posta a fondamento dell'istanza era *«alquanto generica e non si evince in maniera chiara l'interesse diretto, concreto ed attuale che si intende tutelare»*

Avverso tale rigetto la propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della riunione della commissione l'amministrazione resistente ha depositato nota nella quale, nel ribadire il diniego opposto, ha rappresentato che vi è stata l'opposizione all'accesso da parte della controinteressata e la circostanza che quest'ultima è stata assunta con qualifica diversa (assistente tecnico) rispetto a quella della ricorrente (assistente amministrativo).

DIRITTO

Il ricorso è fondato, in quanto l'esponente è titolare di un interesse attuale, diretto e concreto all'esibizione dei documenti oggetto dell'istanza di accesso.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata della richiedente, a norma dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, né rileva la qualifica attualmente assunta dalla medesima.

La, cui gli atti richiesti in ostensione si riferiscono non riveste, peraltro, la qualità di “controinteressata” in senso tecnico ed appare superflua la notifica del ricorso nei suoi confronti, in quanto è inserita nella stessa graduatoria. Infatti, secondo l'orientamento costante di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza amministrativa, il partecipante ad una graduatoria acconsente a che i documenti a sé relativi possano essere resi conoscibili agli altri partecipanti alla selezione, in un'ottica comparativa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale

FATTO

Il Dott., avendo partecipato alla prova scritta e a quella pratica del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti di presso l'Amministrazione resistente, ma non essendo stato ammesso a quella orale, ha formulato il istanza di accesso affinché venisse rilasciata copia della seguente documentazione:

- nominativi dei componenti della Commissione che ha effettuato la correzione degli elaborati relativi alla prova pratica;
- criteri stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei predetti elaborati;
- copia dell'elaborato relativo alla prova pratica prodotto dall'istante;
- copia degli elaborati relativi alla prova pratica prodotti da tutti i candidati ammessi e non alla prova orale;
- copia di ogni documento riguardante la valutazione e le connesse operazioni condotte dalla Commissione per la valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica dell'istante e di tutti i candidati ammessi e non alla prova orale.

A fondamento di tale richiesta ha posto l'interesse a verificare l'attribuzione giusta delle prove in sede di abbinamento e la verifica dei criteri prestabiliti adottati, tempi e modi di svolgimento della valutazione di tutti i candidati, regolarità della composizione della Commissione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta, in prossimità della seduta della Commissione, memoria dell'Azienda Sanitaria Provinciale che ha fatto presente che sono stati trasmessi, oltre agli elaborati del ricorrente, gli elaborati del Dott. e, nonché i verbali di correzione.

La Commissione nella seduta del ha ritenuto necessario conoscere dalla parte ricorrente se la documentazione ostesa fosse soddisfattiva dell'istanza di accesso presentata, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte ricorrente ha dedotto che l'accesso alla prova pratica di tutti i candidati ammessi e non all'orale è stata differita alla conclusione delle operazioni concorsuali.

Ha precisato di aver proposto ricorso al TAR –, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti avverso gli atti richiesti.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato quanto ai compiti dei candidati ammessi all'orale e quindi meritevole di accoglimento, vantando l'istante un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto ex artt. 7 e 10 della legge 241/'90. Il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti della stessa: a quelli formati dalle commissioni giudicatrici, a quelli a sé relativi nonché a quelli degli altri concorrenti senza peraltro che questi ultimi debbano essere considerati "controinteressati" in senso tecnico e quindi senza che sia necessaria la notifica, agli stessi, dell'istanza ricevuta, ex art. 3 del DPR 184/2006, non potendosi esigere "di riservatezza" nei confronti dei medesimi.

Con riguardo al differimento dell'accesso disposto relativamente ai documenti degli altri concorrenti, la Commissione richiama il proprio costante orientamento secondo il quale il differimento è legittimo solo quando limitato alla conclusione della fase concorsuale alla quale si riferiscono i documenti richiesti. Deve considerarsi, viceversa, illegittimo il differimento protratto fino al termine della intera procedura concorsuale in quanto, in tale ipotesi, si potrebbe determinare un danno irreparabile per il candidato non ammesso alle prove successive che, tramite l'accesso, ambisce proprio ad una verifica finalizzata al reinserimento nel concorso ancora pendente.

L'amministrazione dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

Quanto alle modalità di accesso, l'Amministrazione resistente consentirà all'accedente di prendere visione di un numero congruo di posizioni - significativo ai fini della comparazione -.

Il ricorso è invece inammissibile quanto all'accesso ai compiti dei candidati non ammessi all'orale, stante la mancanza di interesse.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le limitazioni di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il, ha presentato all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti relativi alla propria domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, lett. f) della l. n. 91 del 1992.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rigetto l'istante propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: INPS –, INPS –, Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale
.....

FATTO

Il, il, il, ha inoltrato alle Amministrazioni resistenti tre diverse istanze afferenti alla diffida ad adempiere alla decisione di questa Commissione n. del e all'accesso ed estrazione copia di ulteriore documentazione relativa al procedimento amministrativo, che ha comportato la dedotta mancata erogazione del bonus asilo nido per l'anno, nonché degli atti posti a fondamento del conseguenziale procedimento di accertamento fiscale (con relativa sanzione) da parte dell'Agenzia delle entrate.

Le Amministrazioni resistenti non hanno risposto nei termini di legge.

Avverso tale rigetto il propone ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia delle Entrate che ha dichiarato di aver inviato la documentazione richiesta e di aver proceduto all'accettazione dell'autotutela e al perfezionamento del controllo senza esiti.

E' pervenuta memoria dell'INPS, che ha dedotto che è stata fornita tutta la documentazione ostensibile.

DIRITTO

Quanto alla diffida ad adempiere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo preordinato a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare la corretta ottemperanza da parte dell'Amministrazione alle decisioni adottate dalla Commissione - potere riservato al giudice amministrativo.

Infatti, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione per l'accesso difetta di poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso o di denunciare il fatto alla competente Procura della Repubblica ove sussistano gli estremi di una omissione di atti di ufficio.

Quanto all'ulteriore documentazione richiesta, la Commissione, vista la nota dell'Agenzia delle Entrate non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

Quanto all'istanza di accesso all'ulteriore documentazione detenuta dall'INPS, è stato dedotto dall'Istituto che la documentazione accessibile è la stessa prodotta dal medesimo istante e pertanto non vi è ulteriore documentazione ostensibile, che peraltro implica un'attività di elaborazione dati da parte dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso in parte inammissibile, in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere e in parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL -

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia dei verbali delle visite mediche effettuate presso la sede di, al fine di conoscere le ragioni del parziale disconoscimento dell'indennità richiesta a seguito di infortunio sul lavoro.

L'Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rifiuto il ha proposto ricorso alla Commissione.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha dato atto che l'istanza di accesso in esame era l'ultima di una serie (del, del) aventi ad oggetto il medesimo contenuto e alle quali, il, era stato dato riscontro sul rilievo che *«il responsabile medico aveva negato il consenso all'invio in quanto la documentazione richiesta è già stata notificata tramite provvedimento amministrativo»* e che qualora l'assicurato non si ritenesse soddisfatto dovrebbe specificare esattamente il documento che intende acquisire.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in considerazione del fatto che l'oggetto dell'istanza di accesso è delimitato ai verbali delle visite mediche.

Viene, infatti, in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accidente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Parte ricorrente vanta, altresì, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Trattamenti di quiescenza e fine servizio

FATTO

Il, docente in pensione, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti necessari alla determinazione dell'indennità di buonuscita, computo riscatto, ricongiunzione periodi e servizi ai fini quiescenza e previdenza. L'istanza era motivata dall'esigenza di controllare l'esattezza dei calcoli del trattamento fine servizio (TFS).

L'Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti che riguardano direttamente l'istante e che, dunque, la stessa ha diritto di ottenere in copia, per le ragioni indicate nell'istanza di accesso.

Viene, infatti, in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Parte ricorrente vanta, altresì, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Fondazione Geometri Italiani

FATTO

Il i geometri,, presentavano all'Amministrazione resistente istanza di accesso ai sensi della L. 241/90 alla seguente documentazione:

“per l'anno/...../...../...../.....: verbali del Consiglio di amministrazione, deliberazione del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio o estratto della deliberazione stessa; stato patrimoniale e conto economico; nota integrativa contenente la relazione sulle variazioni intervenute con riferimento alle principali voci di bilancio; relazione sulle attività svolte nell'anno sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente; relazione dell'organo di revisione; bilancio consuntivo con voci di entrata e di uscita”.

A fondamento deducevano di essere geometri libero professionisti, che intendono studiare le spese sostenute e le operazioni svolte negli anni dalla Fondazione per poter comprendere meglio i risultati e gli scopi della stessa e di volersi presentare alle future elezioni come oppositori della linea dirigenziale, necessitando quindi di acquisire i dovuti contenuti da analizzare, commentare e, nel caso, contestare.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rifiuto i ricorrenti adivano nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Perveniva il memoria dell'Amministrazione resistente che contestava la ricorrenza dei presupposti dell'accesso documentale, in quanto i ricorrenti “non possono presentarsi come oppositori della presente linea dirigenziale” in quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione non sono eletti, ma sono nominati da parte del Consiglio Nazionale dei Geometri.

La Commissione nella seduta del dichiarava il ricorso inammissibile, in quanto per come formulata e per la mole della documentazione richiesta, appariva volta ad effettuare un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, contro la previsione dell'art. 24, comma 3, della legge 241/90.

Con ricorso del il geometra ha chiesto alla Commissione di rivedere la decisione, in quanto la Fondazione chiude gli esercizi annuali con ampi disavanzi.

DIRITTO

Unica ipotesi prevista perché questa Commissione possa riesaminare la propria decisione è un'istanza di revocazione ex art 395 n. 4 c.p.c.

L'art. 395 n. 4 c.p.c. stabilisce, però, che: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Nel caso di specie, la Commissione non può che dichiarare inammissibile la richiesta revocatoria perché priva dei requisiti di cui all'art. 395 n. 4 del c.p.c..

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: I.C. di

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia *«di tutto il personale ATA nominato, il loro relativo punteggio, elenco di tutte le persone convocate con relativo protocollo e data convocazione dalle graduatorie ATA Terza Fascia triennio/..... a partire dal punteggio (...) Chiede, altresì, come mai la sottoscritta non è stata mai consultata avendo un contratto da 25 ore per un completamento»*. L'istanza era motivata dal fatto che la ricorrente lamentava l'attribuzione della supplenza in esame a una candidata che aveva un punteggio inferiore.

Con nota prot. n..... del, l'Amministrazione resistente negava l'accesso sul presupposto che l'istante non aveva interesse all'ostensione in quanto era *«titolare di un contratto a tempo determinato di supplenza breve profilo collaboratore scolastico, stipulato in data e cessazione (in quel momento) al, ad oggi prorogato fino al termine delle lezioni di numero ore settimanali 25»*, pertanto, *«non poteva essere destinataria di una ulteriore convocazione nel profilo di collaboratore scolastico in quanto la normativa vigente (D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000 - regolamento supplenze del personale ATA) (...) non lo consente, il personale ata titolare di un contratto a tempo determinato di supplenza breve non può abbandonare la supplenza per accettare una supplenza breve anche se più favorevole, salvo che si tratti di supplenza annuale (termine 31/08 o al termine delle attività didattiche 30/06)»*

La ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto con ricorso alla Commissione pervenuto in data

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha ribadito il difetto di interesse della ricorrente.

La Commissione nella seduta del rilevava che la ricorrente non aveva dato evidenza nel ricorso della data in cui era venuta a conoscenza del provvedimento di rigetto dell'Amministrazione e pertanto reputava necessario acquisire, ai fini di valutare la tempestività del ricorso, detta informazione, adeguatamente documentata, interrompendo, nelle more, i termini di legge

Perveniva nota dell'Amministrazione che trasmetteva ricevuta di avvenuta consegna della pec recante la data del

La Commissione, pertanto nella seduta del dichiarava il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006, essendo stata Commissione adita il, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data di avvenuta ricezione del provvedimento di diniego.

Successivamente, la ricorrente ha proposto ricorso per contestare la decisione, evidenziando di aver trasmesso nei termini il ricorso all'Amministrazione, ricevendo da quest'ultima la risposta di incompetenza a decidere.

DIRITTO

Unica ipotesi prevista perché questa Commissione possa riesaminare la propria decisione è un'istanza di revocazione ex art 395, n. 4 c.p.c.

L'art. 395 n. 4 c.p.c. stabilisce, però, che: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Nel caso di specie, la Commissione non può che dichiarare inammissibile la richiesta revocatoria perché priva dei requisiti di cui all'art. 395, n. 4 del c.p.c. in quanto la ricorrente ha adito la Commissione soltanto il

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero dell'Economia e Finanza

FATTO

Il ha adito la Commissione con un'istanza di riesame in autotutela per mancata esecuzione degli obblighi di sicurezza sul lavoro *“per la visione ed estrazione di copia dei seguenti documenti emessi dal Consiglio di Stato: parere n. / emesso in esito al ricorso straordinario n. /, parere n. / emesso in seno al ricorso straordinario n. /, con medesimo oggetto e per la nomina di Commissario ad acta a seguito dell'accertamento concretamente operato nelle fasi di cognizione”*, nonché per la nomina di Commissario ad acta a seguito dell'accertamento concretamente operato nelle fasi di cognizione.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha rilevato che la ricorrente ha proposto nel tempo plurime istanze di accesso e che con la nota n. del ha specificato che gli atti richiesti erano già stati prodotti - indicandone chiaramente i riferimenti - mentre per richiedere copia autentica del parere del Consiglio di Stato avrebbe dovuto eventualmente rivolgersi all'Autorità che ha emesso il documento, come previsto dall'art. 18 comma 2 d.P.R. n.445 del 2000.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza di riesame in autotutela è inammissibile.

La Commissione riporta la parte in fatto e in diritto di tale istanza *«1) la odierna ricorrente ha proposto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il 13 maggio 2019; 2) il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'organizzazione generale, del personale e dei servizi, ha inviato al Consiglio di Stato n. 3 relazioni dal al, eccependo l'inefficacia dei fatti dedotti; 3) la Sezione Prima del Consiglio di Stato, riunita in data, ha emesso il parere n. /, di cui ha richiesto formalmente fino al la fissazione di una data per la visione e copiatura conforme all'originale. Considerato A) anche l'ultima richiesta di accesso ha ricevuto un diniego; B) il diniego di accesso alla documentazione è ritenuto illegittimo, poiché non motivato con riferimento alle concrete ragioni che impediscono la divulgazione di tale documentazione. Da ultimo, ritiene opportuno rappresentare che il Consiglio di Stato, cui è stata indirizzata la prima richiesta di accesso, ha risposto di rivolgersi all'amministrazione finanziaria che, con nota n. del, ha escluso l'onere in capo alla stessa di provvedere, come la Presidenza della Repubblica. Alla luce di quanto qui argomentato, chiede l'esito della presente istanza»*.

Da quanto sopra emerge l'inammissibilità del gravame, in quanto l'istanza di riesame in autotutela per mancata esecuzione degli obblighi di sicurezza sul lavoro, per come formulata, appare difficilmente comprensibile, non venendo neppure precisato a quale istanza di accesso si faccia riferimento e stante l'incompetenza della Commissione a nominare un commissario ad acta.

PQM

La Commissione dichiara l'istanza inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

FATTO

Il Sig. prendeva parte al "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di nei ruoli dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile — posizione economica — di cui al CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali, triennio-.....*".

Avendo sostenuto la prova scritta, ma non essendo stato ammesso a quella orale, formulava un'istanza di accesso finalizzata ad ottenere i seguenti atti e documenti:

"1) di tutti i verbali delle riunioni della Commissione esaminatrice, nonché delle eventuali sottocommissioni, con riferimento alle fasi di valutazione degli elaborati scritti; 2) di tutti i verbali delle riunioni della Commissione esaminatrice, nonché delle eventuali sottocommissioni, con riferimento alla fase di valutazione dei titoli del sottoscritto e di tutti i candidati ammessi alla prova scritta; 3) dell'elaborato scritto prodotto dal sottoscritto al termine della prova del; 4) delle schede e/o griglie di valutazione compilate dalla Commissione esaminatrice (e/o delle eventuali sottocommissioni), nonché il dettaglio del punteggio e del giudizio di merito e ogni altro documento riguardante la valutazione e le operazioni di correzione effettuate per l'elaborato prodotto dal sottoscritto; 5) degli elaborati scritti prodotti al termine della prova del da tutti i candidati che hanno riportato un punteggio superiore a quello del sottoscritto; 6) delle schede e/o griglie di valutazione compilate dalla Commissione esaminatrice (e/o delle eventuali sottocommissioni), nonché il dettaglio del punteggio e del giudizio di merito e ogni altro documento riguardante la valutazione e le operazioni di correzione effettuate per gli elaborati prodotti dai candidati che hanno riportato un punteggio superiore a quello del sottoscritto; 7) di ogni altro atto e/o documento inerente il suddetto concorso".

Avverso il silenzio rigetto ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte della procedura in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Viene, inoltre, in rilievo un interesse di tipo difensivo del ricorrente, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha formulato alla Prefettura di istanza di nulla osta al ricongiungimento del proprio nucleo familiare e, a seguito dell'avvio del procedimento, formulava un'istanza di accesso agli atti dei relativi procedimenti incardinati, rilevando l'interesse a conoscere i documenti ivi contenuti e l'eventuale esito.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig. formulava all'INPS un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia della documentazione (indennità di disoccupazione, naspi, assegni familiari, altri contributi) riguardante la moglie, la figlia ed altri componenti del nucleo familiare della moglie, deducendo di avervi interesse in relazione alla controversia pendente per la determinazione del contributo al mantenimento a suo carico in favore della ex moglie e della figlia, deducendo in capo agli stessi la qualità di "controinteressati" ed indicandone, altresì, le generalità complete e l'indirizzo di residenza.

Avverso il rigetto della sua istanza, il Sig. ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'INPS ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha depositato memoria inviando la corrispondenza con l'avvocato rilevando che lo stessi *"continua ad inviare Istanze di Accesso agli Atti senza l'ordinanza del Giudice che invita questa sede Inps Provinciale a produrre la documentazione utile per la richiesta del sig."*

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso invita parte ricorrente a produrre copia della documentazione attestante la ricezione (avvisi di ricevimento) da parte dei controinteressati delle raccomandate a/r con le quali è stato spedito il ricorso, interrompendo *medio tempore* i termini di legge.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., formulava un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento finalizzato al rilascio della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della L. n. 91/1992.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso trasmettendo gli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la– Ambito Territoriale di

FATTO

Il Sig. ha chiesto l'accesso agli atti e l'estrazione di tutti i documenti relativi al procedimento ispettivo attivato dall'Amministrazione nei confronti dell'Istituto scolastico dove svolge la propria attività, procedimento che deduce avviato su sua segnalazione.

L'Amministrazione differiva l'accesso sulla base del disposto di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 10 gennaio 1996 n. 60, in base al quale *“in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o di enti vigilati, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei procedimenti ispettivi”*.

A seguito del differimento opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del differimento in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumendo che il procedimento ispettivo si sarebbe concluso e quindi sarebbero cessate le ragioni del differimento.

L'Amministrazione ha depositato memoria rilevando che l'accesso è stato differito al e, pertanto, il ricorso è inammissibile per non essere ancora scaduto il termine per provvedere sull'istanza di accesso alla scadenza del termine del differimento.

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario acquisire un'informativa dall'Amministrazione in ordine alle determinazioni assunte all'esito della cessazione della causa del differimento e del relativo termine.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

L'Amministrazione ha comunicato che è stata disposta un'ulteriore proroga per la conclusione dell'indagine ispettiva concessa agli ispettori, fino al

Ha inoltre dedotto:

- che il documento indicato al n. 1) del ricorso riportante il n. di protocollo di ricezione (entrata) dell'U.S.P. di,, è già nella disponibilità del prof., trattandosi della comunicazione ricevuta all'U.S.R. per la dell'avvio dell'ispezione e della richiesta di comunicare la circostanza agli interessati;
- che il documento indicato al n. 2) riporta un protocollo dell'U.S.R. per la, n. del e, dunque, è un atto della procedura di competenza della Direzione Generale dell'U.S.R. per la

e, dunque, spetta a quest' Ufficio valutare l'opportunità di consentire l'accesso, stante il disposto di cui al citato art. 3 del DM 10 gennaio 1996 n. 60;

- che il documento n. 3 è pure nella disponibilità del ricorrente.

Il ricorrente, dal canto suo, ha precisato di essere consapevole del differimento dell'accesso agli atti ispettivi, e che, infatti ha richiesto solo “tre documenti redatti precedentemente all'inizio delle attività ispettive”, e precisamente:

- 1) Nota prot del
- 2) Nota prot. del
- 3) Atto di conferimento dell'incarico ispettivo al Prof. ed alla D.ssa limitatamente alle indagini dagli stessi richieste in relazione allo scrivente.

Precisa, altresì, che *“Il documento di cui al punto 1) rappresenta la notifica a parte resistente dell'avvio del procedimento ispettivo da parte della Direzione Regionale.*

Il documento di cui al punto 2) contiene delle accuse rivolte dalla Dirigenza Scolastica dell'ITT allo scrivente, parzialmente assunte a motivazione dell'attività ispettiva.

Il documento di cui al punto 3) costituisce l'atto di nomina degli ispettori che i medesimi hanno già esibito allo scrivente successivamente, quindi non più oggetto del contendere”

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dalle parti dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere in relazione al documento n. 3.

Accoglie il ricorso in relazione al documento n. 1 che, ancorché sia stato dichiarato nella disponibilità del ricorrente, è stato dallo stesso nuovamente richiesto.

In relazione al documento n. 2 la Commissione, sulla base di quanto esposto dall'Amministrazione, rileva che a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”.*

Pertanto, rilevato che l'Amministrazione ha dedotto che si tratta di un documento in possesso all'USR della, la Commissione ritiene che debba essere trasmessa anche l'istanza di accesso a tale Ufficio, affinché si possa pronunciare sulla ostensibilità dello stesso, dandone notizia all'interessato. Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione dichiara in parte la cessazione della materia del contendere (in relazione al documento n. 3), in parte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione (in relazione al documento n. 1) e per il resto (documento n. 2) invita l'Amministrazione alla trasmissione dell'istanza di accesso all'Ufficio competente, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento dei predetti incombeni

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di e le province di e

FATTO

Il Sig. formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso ad una serie di documenti - specificamente indicati nell'istanza - relativamente ad immobili limitrofi a quello di sua proprietà.

L'istanza era finalizzata a conoscere, in particolare, l'esistenza di vincoli, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, gravanti sugli immobili o sulla zona o sulla corte in cui essi sono ubicati.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Successivamente, lo stesso ricorrente ha dedotto ed allegato la nota con cui la Soprintendenza ha accolto la sua istanza di accesso rappresentando, tuttavia, la permanenza del suo interesse alla trattazione del ricorso per i seguenti motivi:

- "a) l'accesso deve essere ancora esercitato, sicché non è escludibile che l'organo periferico del MIC non frapponga ostacoli nel concreto al pieno e incondizionato accesso ai documenti richiesti;*
- b) nel provvedimento del Soprintendente non è indicato il termine entro il quale l'organo periferico doveva concludere il procedimento e i giorni di ritardo rispetto ad esso;*
- c) vi è interesse alla "statuizione" sulle spese di ricorso, in ragione del fatto che per espressa disposizione di legge a tale ricorso giustiziale si applicano le disposizioni del CPA, Geom., speciale procuratore del sig.".*

In data è pervenuta una ulteriore nota del ricorrente con allegato ulteriore riscontro della Soprintendenza, che lo stesso non ritiene soddisfacente della sua istanza, e nella quale emerge, in particolare, la indisponibilità di due pratiche richieste dall'istante.

La Commissione, viste le note integrative del ricorso e le precisazioni delle parti - pervenute solo a ridosso della decisione - ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che parte ricorrente chiarisse e specificasse dettagliatamente i documenti ai quali intendeva accedere e che non risultavano trasmessi dall'Amministrazione, la quale a sua volta è stata invitata a chiarire se la indisponibilità di alcuni documenti richiesti dipendesse dalla loro inesistenza ovvero dalla necessità di eseguire ulteriori ricerche.

Nel frattempo sono interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

Le parti hanno fornito i chiarimenti richiesti e l'Amministrazione, con nota del, ha ulteriormente spiegato le attività di ricerca svolte ed ha, infine, rilevato che non è stato possibile rinvenire dati e documenti ulteriori rispetto a quelli già messi a disposizione dell'istante e che non è possibile effettuare altre fruttuose ricerche

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dal ricorrente e dall'Amministrazione, ritiene, in primo luogo, che il ricorso sia improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa dalla Soprintendenza in accoglimento dell'istanza di accesso.

Per il resto, il ricorso è infondato in considerazione di quanto dichiarato dall'Amministrazione in ordine alla inesistenza di documentazione ulteriore afferente alle due pratiche di apposizione di vincoli.

Inammissibile è, infine, la richiesta contenuta nell'originario ricorso (lettera c) concernente la pretesa di una statuizione sulle spese di questo procedimento, che non è prevista dalla legge e che non rientra tra i poteri della Commissione.

PQM

La Commissione dichiara in parte il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte lo rigetta e, infine, dichiara inammissibile la richiesta delle spese del procedimento.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale di

FATTO

La Sig.ra formulava alla ASP di un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della cartella clinica del marito e di ogni ulteriore documentazione relativa alla diagnosi ed al percorso di cura e di psicoterapia effettuato, nel periodo compreso dal al, presso il Servizio di Igiene Mentale di

A sostegno dell'istanza ha dedotto l'interesse a dimostrare la patologia psichiatrica del marito in quanto rilevante nell'ambito del giudizio di disconoscimento di paternità del figlio minore, (nato in costanza di matrimonio dei coniugi e); giudizio promosso dal curatore speciale del minore (giudizio attualmente pendente dinanzi al Tribunale di, la cui prossima udienza si terrà in data) nel quale la stessa è costituita (essendo litisconsorte necessario), aderendo alla domanda del curatore.

A seguito dell'opposizione del controinteressato, basata sulla natura "sensibilissima" dei dati richiesti, di natura sanitaria, l'Amministrazione ha negato l'accesso ed avverso tale provvedimento l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione e il controinteressato non hanno presentato memorie in questa sede.

DIRITTO

Si premette che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

La Commissione rileva che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso – di tipo difensivo - dovrà essere consentito *“nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*.

La domanda di accesso difensivo soffre dunque della limitazione indicata dall'ultimo periodo dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, e, di conseguenza, esso non può prevalere sempre e comunque (e soprattutto acriticamente) su qualunque altro interesse e *“lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione di interessi innanzi detta è costituito dal parametro della "stretta*

indispensabilità" di cui all'art. 24, co. 7, secondo periodo, della l. n. 241/1990 giacché esso è quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell'interesse di una parte - mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" - rispetto all'interesse di un'altra parte, altrettanto mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso". (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11/04/2017, n. 1692).

Appare, inoltre, opportuno precisare che, anche nell'accesso difensivo, a fronte di particolari categorie di dati personali (relativi alla salute e alla vita sessuale), la verifica della "stretta indispensabilità" va effettuata alla luce del criterio del "pari rango" di cui all'art. 60 Codice della Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) in base al quale: *"Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale".*

Se dunque, sono interessate categorie particolari di dati di cui all'art. 9 Regolamento (UE) 2016/679, al quale oggi va fatto riferimento (*"dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"*) o art. 10 Regolamento (UE) 2016/679 (dati relativi a condanne penali o reati), l'Amministrazione è tenuta a verificare, a fronte di un accesso di tipo difensivo, il carattere della stretta indispensabilità e per alcune categorie particolari di dati, anche la strumentalità dell'accesso rispetto alla tutela di un interesse di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

Sulla base di tali principi la Commissione rileva che il ricorso è da accogliere atteso che l'Amministrazione non ha opportunamente operato detto bilanciamento in una situazione in cui parte ricorrente ha manifestato l'esistenza di un interesse difensivo indispensabile da contemperare, che riposa nella volontà di dimostrare la mancanza di un legame significativo instaurato dal minore con il padre ed il mancato consolidamento di alcuna identità sociale a causa delle presunte violenze subite dal figlio in costanza della patologia psichiatrica del marito.

Tale aspetto assume rilevanza anche nel giudizio di disconoscimento della paternità atteso che - a prescindere dagli esiti delle indagini genetiche - in materia di famiglia, tutelata dall'art. 8 della CEDU, anche una relazione *de facto* può integrare un "rapporto familiare" e, conseguentemente, avere rilevanza giuridica, nell'interesse preminente del fanciullo e - dunque - può rilevare la percezione che quest'ultimo ha dell'adulto che ha avuto "come padre".

Al cospetto di questi elementi, l'interesse difensivo – in disparte la sua concreta fondatezza – assume qual carattere di stretta indispensabilità e il diritto da tutelare, quello di equordinazione rispetto alla riservatezza del dato sanitario, che, dunque, giustifica l'accoglimento dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambasciata d'Italia in

FATTO

Il cittadino, in pendenza di un procedimento di ricongiungimento familiare attivato dalla moglie, formulava all'Ambasciata d'Italia in domanda di rilascio del visto di ingresso per motivi di famiglia e, successivamente, un'istanza di accesso per acquisire la documentazione formata dall'Amministrazione a seguito di sue ripetute istanze dirette a dimostrare l'insussistenza della causa ostativa al rilascio del visto.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione dell'attivazione del procedimento di ricongiungimento familiare attivato dalla moglie dell'istante; inoltre, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della Legge n.241/1990, l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambasciata d'Italia di

FATTO

Il Sig. formulava un'istanza di accesso agli atti alla Ambasciata d'Italia ad in, a seguito di un diniego del visto per ricongiungimento familiare emesso, avendo interesse a proporre opposizione al provvedimento di rigetto emesso dalla suddetta Ambasciata.

Deduce il ricorrente che, dopo l'invio dell'istanza di accesso agli atti tramite p.e.c. del non è pervenuta alcuna risposta e che, in data, è stata inviata, sempre tramite p.e.c., una seconda istanza di accesso agli atti con richiesta di sollecita risposta.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, adiva la Commissione (in data) affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. n. 184/2006.

Avverso l'istanza di accesso che il ricorrente deduce essere stata inviata in data si è formato il silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990, restando irrilevante la successiva reiterazione dell'istanza di accesso, in mancanza di nuovi elementi o diverse determinazioni dell'Amministrazione.

Il ricorso alla Commissione (del) è stato dunque proposto quando era decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Immigrazione

FATTO

Il Sig. ha formalizzato presso la Questura di - Ufficio Immigrazione - istanza di protezione speciale ex art. 19, cc. 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 e, successivamente, ha formulato un'istanza di accesso chiedendo copia del parere reso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ai fini della richiesta di rinnovo del titolo.

Avverso il rigetto, l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ritiene il ricorso fondato in quanto l'istanza di accesso è finalizzata all'acquisizione di un atto che fa parte del fascicolo della pratica riguardante l'istante, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di e Questura di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Questura di e alla Questura di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla richiesta di duplicato del permesso di soggiorno (Numero Assicurata: - Numero Istanza:).

Alla base di tale richiesta di accesso deduceva l'esigenza di partecipare al procedimento e la necessità di acquisire gli elementi necessari per la difesa in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento negativo.

La Questura di ha riscontrato la richiesta in data, comunicando che *«l'istanza non risulta ancora pervenuta dalla Questura di, pertanto, si invita a sollecitare predetto Ufficio»*.

La Questura di non ha dato risposta entro 30 giorni dalla richiesta.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Questura di ha comunicato di aver provveduto a trasmettere alla Questura di, in data il "kit postale" della pratica, dandone comunicazione all'interessato.

La Commissione, nella seduta del, preso atto di quanto dedotto dalla Questura di che risultava aver trasmesso l'istanza a quella di in data, riteneva di sospendere la decisione fino alle determinazioni della Questura di sull'istanza del ricorrente.

La Questura di ha fatto pervenire una nota nella quale rileva di aver concluso positivamente il procedimento, rilasciando il titolo di soggiorno richiesto e dandone comunicazione al legale dell'interessato.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - U.S.R. per la

FATTO

La signora ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di estrazione copia del giudizio della Commissione conseguito all'esito della prova orale sostenuta nel concorso per essere assunta dalla scuola primaria di avendo conseguito il voto di, insufficiente al superamento della prova stessa.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo, in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24, legge n. 241/1990, l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di - Area Immigrazione

FATTO

Il Sig., avendo presentato un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno "per attesa occupazione" formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, venendo, a tale riguardo, in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: FORMEZ PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A - Direzione Reclutamento

FATTO

Il Sig., avendo partecipato al concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato, quale funzionario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. del ed essendosi utilmente collocato nella relativa graduatoria, ha formulato un'istanza di accesso finalizzata a conoscere la data di nascita ed i titoli di preferenza presentanti dai candidati che, pur avendo conseguito il suo stesso punteggio, lo precedono nella graduatoria di merito.

Rilevando la mancata risposta a tale istanza, l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto partecipante alla procedura in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La dott.ssa, in nome proprio e in rappresentanza dei figli minori, formulava al Ministero dell'Interno, Dipartimento di P.S., un'istanza di accesso agli atti finalizzata all'ostensione della documentazione concernente la posizione, anche economica, del dott. -, padre dei minori.

A sostegno dell'istanza ha dedotto la finalità difensiva in relazione all'istanza giudiziale di modifica delle condizioni di affidamento dei minori attivata dal dott. innanzi al Tribunale di

Deducendo il parziale rigetto della sua istanza di accesso, l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'amministrazione in indirizzo è invitata a notiziare la Segreteria della Commissione circa le conseguenti determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della L. n.241 del 1990 e dell'articolo 12, comma 9 del D.P.R. n. 184 del 2006.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria alla Commissione nella quale rileva che, in data, ha dato ulteriore seguito all'istanza di accesso comunicando ulteriori atti e informazioni.

La Commissione, nella seduta del, sulla base di quanto dedotto e documentato dall'Amministrazione, riteneva cessata la materia del contendere in relazione agli atti trasmessi alla ricorrente successivamente alla proposizione del ricorso.

Tuttavia, dall'esame della nota del emergeva che parte della documentazione non risulta ancora ostesa in quanto detenuta da altro Ufficio.

Sul punto la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario che l'Amministrazione provvedesse a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente all'Ufficio competente, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006.

Medio tempore sono interrotti i termini di legge per decisione del gravame.

L'Amministrazione ottemperava all'incombente di rito trasmettendo, in data, l'istanza di accesso alla Direzione centrale per i servizi di Ragioneria.

Successivamente l'Amministrazione ha fatto pervenire una seconda nota, trasmessa anche all'istante, con la quale la Questura di comunica la conclusione dei lavori di ristrutturazione dell'alloggio del e il ripristino della fruibilità dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva che, essendo decorsi trenta giorni dalla trasmissione dell'istanza di accesso all'Ufficio competente, il ricorso, per la residua materia del contendere, può essere deciso nel merito.

Nella sua istanza di accesso la ricorrente rilevava di voler ottenere gli atti relativi alla disponibilità di alloggio di servizio, alla sua ubicazione e alla metratura di detto alloggio al fine di provare in sede giudiziale sia la disponibilità dell'alloggio di servizio, benefit di cui godrebbe il dipendente, sia l'appropriatezza dello stesso per la permanenza dei figli di cui il Dott. chiede il trasferimento a

La Commissione ritiene sul punto che il ricorso sia meritevole accoglimento, ritenendo di dare seguito al proprio avviso in base al quale lo strumento del diritto di accesso è utilizzabile anche a prescindere dagli strumenti previsti dal codice di procedura civile nell'ambito del quale è possibile ottenere la documentazione attraverso un ordine di esibizione o un'autorizzazione da parte del giudice. Tale soluzione risulta, inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 19, n. 20, e n. 21 del 2020.

Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di procedere all'oscuramento di ogni dato non pertinente e non necessario alla soddisfazione dell'interesse manifestato dall'interessata, alla quale, pertanto, potrà essere fornita la documentazione afferente alla sola consistenza dell'alloggio in termini di vani e/o mq, nonché alla sua abitabilità.

PQM

La Commissione, sulla residua materia del contendere, accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, Invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la – Direzione Generale – Ufficio

FATTO

Il Sig. in qualità di legale rappresentante dell'....., riferisce di aver presentato in data un esposto per segnalare alcuni episodi relativi allo svolgimento di attività lavorativa non conforme a legge di una propria iscritta. Parte resistente dava seguito al suddetto esposto rilevando che in base alla prospettazione fatta dal segnalante non vi erano i presupposti per avviare un procedimento ispettivo nei confronti dell'Istituto Comprensivo di

A seguito di tale riscontro l'accedente formulava in data u.s. istanza di accesso civico ai sensi del d. lgs. n. 33 del 2013, chiedendo l'ostensione del verbale della visita ispettiva, della relazione della dott.ssa e delle controdeduzioni della Dirigente scolastica.

Parte resistente riscontrava la domanda di accesso civico rilevando che, in ragione del mancato avvio del procedimento ispettivo per come già in precedenza comunicato, nessun verbale e nessuna relazione erano in proprio possesso, concedendo al contempo il documento contenente le controdeduzioni della Dirigente scolastica.

Contro tale nota di parziale diniego l'..... ha adito la Commissione in termini.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'..... la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti e negati da parte resistente ai sensi della menzionata disposizione normativa, la Commissione osserva di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico, cui pertanto il fascicolo dovrà essere inoltrato.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per incompetenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e va quindi inoltrato al responsabile per la trasparenza per competenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

Il Sig. in qualità di legale rappresentante dell'....., riferisce di aver presentato in data istanza di accesso civico al fine di ottenere copia del certificato di agibilità dell'I.C. "....." di e di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento.

In data parte resistente negava l'accesso, rilevando che il certificato di agibilità era stato già richiesto in altre occasioni precedenti (..... in tutto) e rilasciato alla ricorrente, ritenendo per tanto inammissibile l'ulteriore istanza siccome animata da fini emulativi.

Contro tale diniego l'..... ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'..... la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti e negati da parte resistente ai sensi della menzionata disposizione normativa, la Commissione osserva di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico, cui pertanto il fascicolo dovrà essere inoltrato. Né la richiesta può essere esaminata ai sensi della legge n. 241 del 1990, non sussistendone i presupposti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per incompetenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e va quindi inoltrato al responsabile per la trasparenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Provveditorato Regionale per la – Direzione Casa di Reclusione

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato in data istanza di accesso all'amministrazione resistente preordinata ad acquisire copia di alcune relazioni sul cibo somministrato all'accedente.

Lamentando di non aver ottenuto risposta e contro il silenzio rigetto formatosi, il ricorrente ha adito la Commissione. L'amministrazione resistenti hanno depositato memoria deducendo di aver già consegnato in più occasioni quanto richiesto dal ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva che il ricorso è inammissibile per avere ad oggetto documenti già consegnati al ricorrente e da questi già reiteratamente domandati alle diverse amministrazioni e sui quali la Commissione si è pronunciata in più occasioni.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Superiore di Sanità

FATTO

Il Sig. ha presentato in data all'Istituto resistente domanda di accesso, chiedendo copia delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico (di cui si dichiara affetto l'accedente) degli adulti e delle linee guida nel medesimo ambito riferito ai detenuti.

Non avendo ottenuto risposta e contro il silenzio rigetto formatosi il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce di non aver ricevuto la richiesta di accesso e comunque di aver trasmesso una nota di risposta al legale del ricorrente, avv., indicando i link per scaricare le linee guida oggetto della richiesta ostensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione preso atto della memoria difensiva depositata dal Ministero della Giustizia e di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina –

FATTO

Il Sig., a seguito di segnalazione effettuata al Consiglio resistente riferita all'operato del proprio legale Avv., in data ed a seguito di avvenuta archiviazione dell'esposto, ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere ai seguenti documenti: "copia della Convocazione della riunione consiliare del CDD di inerente la deliberazione consiliare del riferita all'esame dell'esposto presentato dal sottoscritto il copia del Provvedimento a scrutinio di archiviazione - rif. Comunicazione CDD di del - (ALLEGATA) copia degli atti di impulso relativi all'esposto oggetto di iscrizione nel registro di cui all'art. 12 del Reg. CNF 2/2014." Non avendo ottenuto risposta ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato nota difensiva. Nella seduta dello scorso, la Commissione, rilevata la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo all'avvocato, cui si riferiva la documentazione oggetto dell'istanza di accesso, dichiarava il ricorso inammissibile per non essere stato il medesimo notificato dal ricorrente al controinteressato.

Contro tale decisione il Sig. ha presentato ricorso per revocazione, ritenendo erronea la qualificazione in termini di soggetto controinteressato dell'avv., stante l'avvenuta archiviazione del procedimento da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

Secondo la giurisprudenza della Commissione l'unico motivo che può comportare l'istanza di riesame è l'allegazione di un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4 del c.p.c.

Nessun errore di fatto censurabile ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. è rinvenibile nella decisione di cui si chiede la revocazione, atteso che la questione relativa alla qualificazione di un soggetto come controinteressato non rientra senza dubbio in tale perimetro, trattandosi di questione di diritto e non di fatto. Peraltro la nozione di controinteressato evocata dal ricorrente in revocazione, non è quella specificamente dettata dal legislatore in materia di accesso e rinvenibile nell'art. 22, comma 1, lettera c) a

mente del quale devono intendersi “*per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza*”.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: Comune di

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione

FATTO

La Sig.ra, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data, istanza di accesso ai documenti relativi alla riclassificazione del Comune da "periferico" a Comune "di cintura" con particolare riferimento al percorso stradale utilizzato per tale riclassificazione.

A sostegno della propria istanza deduce il Comune che i tempi di percorrenza tra il Comune accedente e quello di non possono essere quelli indicati nei documenti pubblicati da parte resistente.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, contro il silenzio rigetto formatosi in data la Sig.ra nella qualità di cui sopra ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva in data

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Comune di la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva la tardività del gravame. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il ricorso avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio rigetto si è formato in data ed il termine per la proposizione del ricorso, pertanto, è spirato in data, mentre il ricorso è stato depositato con invio a mezzo PEC in data e dunque oltre i termini di legge concessi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare –
II Reparto

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di Tenente Colonnello dell'Esercito Italiano, riferisce di aver presentato in data all'amministrazione resistente domanda di accesso al verbale n. del relativo alla valutazione espressa nei confronti dell'accidente in merito alla procedura di avanzamento per il

Non avendo ottenuto risposta e contro il silenzio rigetto formatosi il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce e comprova di aver trasmesso al ricorrente il verbale di che trattasi.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione preso atto della memoria difensiva depositata dall'amministrazione resistente e di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato istanza di emersione ex art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, attualmente pendente presso lo Sportello Unico della Prefettura resistente.

A seguito di due preavvisi di rigetto della menzionata istanza, rispettivamente datati e e di conseguenti memorie depositate dall'odierno ricorrente, in data u.s. il Sig. formulava istanza di accesso avente il seguente oggetto: "1) le attività di verifica effettuate a seguito delle memorie difensive ed alle produzioni documentali offerte; 2) gli esiti eventuali alle citate attività di verifica; 3) ogni altro eventuale provvedimento amministrativo successivo, ivi compreso ulteriore preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 ovvero provvedimento conclusivo la procedura".

Non avendo ottenuto riscontro alla predetta istanza nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi il Sig. ha adito in termini la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, non essendo chiaro se i documenti richiesti fossero o meno posseduti dall'amministrazione resistente, invitava quest'ultima a fornire chiarimenti su tale circostanza, interrompendo nelle more i termini della decisione. Il ricorrente ha depositato nota con la quale dà atto di aver ricevuto i documenti domandati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota del ricorrente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Nazionale del Lavoro –

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato una segnalazione (definita nel ricorso introduttivo "richiesta ispettiva") per "disguidi telefonici" e successivamente aver richiesto all'amministrazione resistente, in data, di accedere alle risultanze della richiesta ispettiva e di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del u.s., ritenendo l'istanza generica e comunque riferendo che essendo ancora in corso il procedimento ispettivo, si sarebbe dovuto attendere la conclusione del procedimento stesso per eventualmente ostendere quanto in proprio possesso.

Contro tale nota il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva ribadendo le ragioni del diniego. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione chiedeva al ricorrente di depositare la richiesta di accesso, non versata in atti al momento del deposito del ricorso. Parte ricorrente ha dato seguito all'incombente istruttorio.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso depositata dal ricorrente con la nota menzionata nelle premesse in fatto è del seguente tenore: *"Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa con la presente si fa cortese richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 al fine di conoscere il responsabile del procedimento che ci occupa, nonché le risultanze conseguite a seguito della mia richiesta ispettiva del la cui cognizione mi consenta di tutelare al meglio i miei diritti in ogni sede deputata"*.

Dalla medesima non si evince la presenza di controinteressati i quali, tuttavia e tenuto conto che l'esposto da cui ha preso le mosse il procedimento ispettivo necessariamente esistono.

Ciò detto, quanto alla richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, il ricorso è inammissibile trattandosi di richiesta di informazione e non di documento amministrativo, pur ribadendo il dovere dell'amministrazione di fornire tale nominativo.

Con riferimento alle risultanze dell'esposto il ricorso deve essere parimenti dichiarato inammissibile, non avendo il ricorrente chiarito la natura del disguido, il pregiudizio asseritamente subito a causa di esso e dunque risultando la richiesta generica.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver chiesto all'amministrazione resistente in data l'accesso ad una serie di documenti relativi ad avvisi di accertamento emessi nei confronti dell'accedente.

Parte resistente ha evaso la richiesta rilasciando quanto in proprio possesso, ad eccezione dell'attestazione di notifica della cartella n°, per la quale, non essendo detenuta direttamente da parte resistente, quest'ultima in data faceva presente che era stata richiesta al fornitore, ritenendo concluso il procedimento di accesso.

Contro tale ultima nota la Sig.ra ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale ribadisce le motivazioni del provvedimento impugnato. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, sospendeva il procedimento in attesa che il terzo fornitore desse seguito alla richiesta di parte resistente chiedendo poi a quest'ultima, successivamente, di dar conto delle risultanze dell'attività di ricerca all'odierno ricorrente.

Parte resistente ha dato seguito all'incombente istruttorio, dando atto di aver trasmesso al ricorrente in data l'attestazione di notifica della cartella n°

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig.ra la Commissione, preso atto della nota di parte resistente da ultimo depositata e di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: – Società agricola a r.l.

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

La – Società agricola a r.l., ricorre alla scrivente Commissione avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente sulla richiesta di accesso del A tal fine riferisce di aver richiesto a fini difensivi con la predetta istanza i documenti: *“relativi agli accantonamenti finanziari operati dal Comune di in pendenza delle controversie giudiziarie nn. /, / e / svoltesi rispettivamente dapprima dinanzi al TAR e successivamente proseguite dinanzi al Consiglio di Stato”*.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi la ha adito in data la Commissione.

In data è pervenuta rinuncia al ricorso da parte della Società ricorrente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla, la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della intervenuta rinuncia al gravame fatta pervenire alla Commissione dalla parte ricorrente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per rinuncia.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di – Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali

FATTO

Il Sig. riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso alla seguente documentazione: *“1) nota dell'Ateneo ai componenti della commissione esaminatrice della procedura di valutazione comparativa in epigrafe datata, ai fini della comunicazione dell'istanza d'annullamento in autotutela degli esiti concorsuali depositata dall'accedente, cui è seguita nota di risposta del”*.

La richiesta veniva motivata dall'accedente come segue: *“in qualità di candidato idoneo non vincitore della procedura di valutazione comparativa a posto di ricercatore universitario - Tipologia A presso il Dipartimento di, Settore concorsuale:/, Settore Scientifico Disciplinare -...../, di cui al Decreto Rettorale n. del, Prot./ e commissione esaminatrice di cui al Decreto Rettorale n. del, Prot./, ravvisata l'esigenza di tutela avverso gli esiti della ridetta procedura di valutazione di cui al Decreto Rettorale n. del, Prot./, come da avviso di pubblicazione ai fini d'impugnativa pubblicato in G.U. del, n., ravvisato è che stata insinuata istanza d'annullamento in autotutela dei ridetti atti concorsuali in data, da cui è seguita tardiva nota di conferma dei componenti della commissione esaminatrice del, che espressamente richiama in oggetto nota di richiesta dell'Ateneo in materia del («Oggetto: Chiarimenti relativi al concorso bandito con Decreto del Rettore n./ del, come da richiesta pervenuta in data,»), ravvisato quindi l'interesse diretto, concreto ed attuale sotteso alla posizione di candidato idoneo non vincitore per ogni conseguenziale tutela avverso gli esiti della procedura, ai fini d'acquisire copia del ridotto atto endoprocedimentale del relativo al seguito dell'Ateneo all'istanza d'annullamento in autotutela quale partecipata ai componenti della commissione esaminatrice”*.

Parte resistente ha negato l'accesso alla predetta nota opponendo a tal fine la disposizione regolamentare di ateneo di cui all'articolo 15 comma 3, lettera e), e lettera f), che sottrae all'accesso le note interne d'ufficio e documenti relativi a rapporti di consulenza, patrocinio legale o pareri ad uso interno sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti nonché gli atti che sono oggetto di una vertenza giudiziaria o comunque contenziosa e connessi al diritto di difesa la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o del reclamo o dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione, ritenendo la predetta disposizione non applicabile al caso di specie.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, ai fini del decidere, chiedeva all'amministrazione resistente di chiarire e specificare le ragioni per le quali la nota domandata dal ricorrente rientrasse nei casi di esclusione di cui all'art. 15 del Regolamento di Ateneo.

Parte resistente ha dato seguito all'incombente istruttorio.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il chiarimento fornito dall'amministrazione resistente all'esito dell'ordinanza interlocutoria di questa Commissione, ha chiarito che il documento sottratto all'accesso contiene *“la richiesta formulata dall'Ufficio Legale per il tramite di questo Dipartimento, di fornire osservazioni in merito ai singoli motivi di ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR dal dott., osservazioni da sottoporre all'amministrazione per le successive valutazioni e gli adempimenti di competenza al fine di acquisire elementi utili alla difesa dell'Amministrazione”*.

Ciò chiarito e considerato, dunque, che la disposizione regolamentare invocata a fondamento del diniego appare applicabile nel caso di specie e che la Commissione non è dotata del potere di disapplicare tali disposizioni, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Garante per la Protezione dei Dati Personali – Dipartimento Realtà Pubbliche

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«note di comunicazione dei reclami e delle eventuali note deduttive ed annessi quali trasmesse all'Autorità dall'Università di sino alla data di risposta alla presente».*

Le richieste venivano motivate dall'accedente come segue *“in qualità di reclamante nei confronti dell'Università degli Studi di e del, ex artt. 77, Reg. UE 2016/679 e 141 ss., d.lgs. 196/2003, attraverso reclamo in materia d'illecito trattamento di dati personali presentato, nell'ambito dell'istruttoria per il fascicolo in oggetto, al fine dei relativi diritti di partecipazione procedimentale, ex artt. 7 e 10, l. 241/1990, per ogni deduzione e memoria in relazione al procedimento sul ridetto reclamo, la cui apertura dell'istruttoria è stata comunicata al reclamante con nota del, Prot.”.*

Parte resistente ha fornito riscontro alla predetta istanza, ostendendo i documenti richiesti e oscurando alcune parti contenenti dati personali, deducendo quanto segue: *“la documentazione allegata non include le copie dei documenti di riconoscimento acquisite agli atti ed è stata oscurata nelle parti contenenti informazioni relative a persone fisiche, nonché nelle parti che riportano stralci di corrispondenza, che non si ritengono necessari ai fini della partecipazione al procedimento e che possono essere facilmente oscurati o omessi senza compromettere l'esigenza conoscitiva della S.V. (cfr. art. 24, comma 6, lett. d), della l. 241/1990; art. 5, par.1, lett. c), del Regolamento)”.*

Contro tale nota il adito in termini la Commissione, dolendosi del predetto parziale oscuramento. Parte resistente ha depositato memoria difensiva. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione respingeva il ricorso motivando come segue: *“Ed invero, dall'esame dei documenti ostesi al ricorrente, allegati al ricorso da quest'ultimo, si ricava che l'oscuramento attiene a meri dati personali quali indirizzi di posta elettronica ed altri dati comuni, che in nulla pregiudica il diritto di accesso in capo al richiedente. Per tali motivi il ricorso è respinto”.*

Contro tale decisione il Sig. ha presentato istanza di revocazione, dolendosi della circostanza che, oltre a meri dati personali, l'amministrazione avrebbe oscurato altre parti rilevanti dei documenti ostesi.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Secondo la giurisprudenza della Commissione l'unico motivo che può comportare l'istanza di riesame è l'allegazione di un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4 del c.p.c.

In effetti, la decisione resa nella seduta dello scorso è affetta da errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c. nella parte in cui limita l'oggetto dei dati oscurati soltanto a quelli personali, mentre invece essi coprono, tra l'altro, anche parti di corrispondenza tra terzi soggetti e pertanto, in fase rescindente, la Commissione annulla la decisione dello scorso

In fase rescissoria, rilevato che comunque i documenti ostesi appaiono soddisfare l'istanza di accesso del ricorrente che si duole di un illecito trattamento dei propri dati personali (rispetto al quale, dunque, appare inconferente l'acquisizione di dati di terzi soggetti) la Commissione ritiene non meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, in fase rescindente annulla la decisione del e, in fase rescissoria, respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica di – Ufficio archivio

FATTO

Il Sig. in data ha inoltrato all'amministrazione resistente richiesta di accesso alla seguente documentazione: «*documenti contenuti in fascicoli iscritti a mod. 45 a nome dell'accedente quali atti privi di rilevanza penale*».

La richiesta veniva motivata dall'accedente come segue “*in qualità di soggetto potenzialmente destinatario di segnalazione trasmessa alla Procura in indirizzo qualificata quale atto non costituente notizia di reato, di talché non ha comportato l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, bensì la mera auto-archiviazione da parte del Pubblico ministero procedente con relativa trasmissione al cd. mod. 45 in cui sono inserite le segnalazioni prive di rilevanza penale per le quali non risulta possibile esercitare l'azione penale; ai fini di connessa tutela della posizione giuridica dell'accedente in relazione alla ridetta infondata potenziale segnalazione pacificamente priva del fumus di notizia di reato; ravvisato che il medesimo atto costituisce un documento amministrativo in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico o privato nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università); ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce “atto di indagine” la notizia criminis (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a se stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p.; ravvisato che la*

segnalazione de qua è stata perciò oggetto di trasmissione al registro degli atti non costituenti notizia di reato, con l'apposizione della relativa dicitura «atto non costituente notizia di reato» o similare, sul frontespizio ovvero su altra pagina della medesima, e dunque non ha comportato l'esercizio di funzioni di Polizia giudiziaria in quanto ritenuta dal Pubblico Ministero priva di qualsivoglia fumus di notitia criminis, di talché non ha generato alcuna attività d'indagine ed indi oggetto di diretta auto-archiviazione con trasmissione al cd. mod. 45; DICA-.....-.....-..... DICA-.....-.....-..... con riserva di tutela, amministrativa e giurisdizionale, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso».

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

La richiesta di accesso è preordinata all'acquisizione di documenti che non presentano natura di documenti amministrativi, bensì sottoposti alle disposizioni del codice di procedura penale.

Pur essendo vero, infatti, che un procedimento iscritto al c.d. Mod. 45, nel quale confluiscono le notizie e/o gli esposti che *prima facie* non presentano rilevanza penale, è altrettanto vero che tale classificazione ben può mutare su richiesta del GIP, come rilevato dalla Corte di Cassazione Sez. VI, 28 gennaio 2013, secondo cui “*Non è abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., all'esito di udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., invita quest'ultimo a procedere all'iscrizione nel registro degli indagati della persona denunciata, anche se si tratti di procedimento iscritto a mod. 45*”.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica di (.....)

FATTO

Il Sig. in data ha inoltrato all'amministrazione resistente richiesta di accesso alla seguente documentazione: «*documenti contenuti in fascicoli iscritti a mod. 45 a nome dell'accedente quali atti privi di rilevanza penale*».

La richiesta veniva motivata dall'accedente come segue “*in qualità di soggetto potenzialmente destinatario di segnalazione trasmessa alla Procura in indirizzo qualificata quale atto non costituente notizia di reato, di talché non ha comportato l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, bensì la mera auto-archiviazione da parte del Pubblico ministero procedente con relativa trasmissione al cd. mod. 45 in cui sono inserite le segnalazioni prive di rilevanza penale per le quali non risulta possibile esercitare l'azione penale; ai fini di connessa tutela della posizione giuridica dell'accedente in relazione alla ridetta infondata potenziale segnalazione pacificamente priva del fumus di notizia di reato; ravvisato che il medesimo atto costituisce un documento amministrativo in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico o privato nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università); ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce “atto di indagine” la notizia criminis (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sè stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p.; ravvisato che la*

segnalazione de qua è stata perciò oggetto di trasmissione al registro degli atti non costituenti notizia di reato, con l'apposizione della relativa dicitura «atto non costituente notizia di reato» o similare, sul frontespizio ovvero su altra pagina della medesima, e dunque non ha comportato l'esercizio di funzioni di Polizia giudiziaria in quanto ritenuta dal Pubblico Ministero priva di qualsivoglia fumus di notitia criminis, di talché non ha generato alcuna attività d'indagine ed indi oggetto di diretta auto-archiviazione con trasmissione al cd. mod. 45; DICA-.....-.....-.....- DICA-.....-..... con riserva di tutela, amministrativa e giurisdizionale, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso».

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito in termini la Commissione.

L'amministrazione ha depositato memoria difensiva rilevando che i documenti richiesti non sono accessibili se non con le modalità previste dal codice di procedura penale e che, comunque, l'istanza di accesso non risultava pervenuta presso i propri uffici.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

La richiesta di accesso è preordinata all'acquisizione di documenti che non presentano natura di documenti amministrativi, bensì sottoposti alle disposizioni del codice di procedura penale.

Pur essendo vero, infatti, che un procedimento iscritto al c.d. Mod. 45, nel quale confluiscono le notizie e/o gli esposti che *prima facie* non presentano rilevanza penale, è altrettanto vero che tale classificazione ben può mutare su richiesta del GIP, come rilevato dalla Corte di Cassazione Sez. VI, 28 gennaio 2013, secondo cui “*Non è abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., all'esito di udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., invita quest'ultimo a procedere all'iscrizione nel registro degli indagati della persona denunciata, anche se si tratti di procedimento iscritto a mod. 45*”.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica di – Ufficio archivio

FATTO

Il Sig. in data ha inoltrato all'amministrazione resistente richiesta di accesso alla seguente documentazione: «*documenti contenuti in fascicoli iscritti a mod. 45 a nome dell'accedente quali atti privi di rilevanza penale*».

La richiesta veniva motivata dall'accedente come segue “*in qualità di soggetto potenzialmente destinatario di segnalazione trasmessa alla Procura in indirizzo qualificata quale atto non costituente notizia di reato, di talché non ha comportato l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, bensì la mera auto-archiviazione da parte del Pubblico ministero procedente con relativa trasmissione al cd. mod. 45 in cui sono inserite le segnalazioni prive di rilevanza penale per le quali non risulta possibile esercitare l'azione penale; ai fini di connessa tutela della posizione giuridica dell'accedente in relazione alla ridetta infondata potenziale segnalazione pacificamente priva del fumus di notizia di reato; ravvisato che il medesimo atto costituisce un documento amministrativo in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico o privato nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università); ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce “atto di indagine” la notizia criminis (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sè stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p.; ravvisato che la*

segnalazione de qua è stata perciò oggetto di trasmissione al registro degli atti non costituenti notizia di reato, con l'apposizione della relativa dicitura «atto non costituente notizia di reato» o similare, sul frontespizio ovvero su altra pagina della medesima, e dunque non ha comportato l'esercizio di funzioni di Polizia giudiziaria in quanto ritenuta dal Pubblico Ministero priva di qualsivoglia fumus di notitia criminis, di talché non ha generato alcuna attività d'indagine ed indi oggetto di diretta auto-archiviazione con trasmissione al cd. mod. 45;-.....-.....-.....-..... con riserva di tutela, amministrativa e giurisdizionale, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso».

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig.ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig.la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

La richiesta di accesso è preordinata all'acquisizione di documenti che non presentano natura di documenti amministrativi, bensì sottoposti alle disposizioni del codice di procedura penale.

Pur essendo vero, infatti, che un procedimento iscritto al c.d. Mod. 45, nel quale confluiscono le notizie e/o gli esposti che *prima facie* non presentano rilevanza penale, è altrettanto vero che tale classificazione ben può mutare su richiesta del GIP, come rilevato dalla Corte di Cassazione Sez. VI, 28 gennaio 2013, secondo cui “*Non è abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., all'esito di udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., invita quest'ultimo a procedere all'iscrizione nel registro degli indagati della persona denunciata, anche se si tratti di procedimento iscritto a mod. 45*”.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di - Ufficio concorsi personale docente e ricercatore

FATTO

Il Sig. in data ha inoltrato all'amministrazione resistente richiesta di accesso, tra gli altri, ai seguenti documenti: «3) *atti successivi all'approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa in premessa richiamata, ivi compresa la delibera del consiglio di amministrazione ovvero altro organo d'Ateneo con cui è stata approvata la proposta assunzionale del Direttore e/o del Consiglio del Dipartimento di o e Sovranazionale nonché il discendente contratto di lavoro sottoscritto con il candidato vincitore*».

La richiesta veniva motivata dall'accedente come segue “*in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. A) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di e/ - -/ -, Codice concorso:, al fine di tutelare la propria posizione di candidato nella medesima procedura attraverso l'acquisizione di copia dei titoli e pubblicazioni dei restanti candidati, degli atti di conferimento cultorati ed incarichi d'insegnamento al candidato vincitore presso Dipartimenti dell'Ateneo in indirizzo, nonché gli atti di chiamata del medesimo vincitore adottati dai competenti organi collegiali e monocratici*”.

Parte resistente con nota del u.s. ha negato l'accesso al contratto di lavoro del candidato vincitore, deducendo quanto segue: “*Infine, in merito alla richiesta di ottenere copia del contratto di lavoro subordinato sottoscritto dal vincitore con l'Ateneo, si rappresenta sin d'ora che tale richiesta non può trovare accoglimento, in quanto documento non funzionale alla tutela dell'interesse legittimo da Lei azionato*”. Contro tale nota di diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione notificando il ricorso alla controinteressata vincitrice della procedura.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego dell'amministrazione resistente è stato impugnato nella parte in cui esclude dall'accesso il contratto di lavoro stipulato con la vincitrice della procedura comparativa in ragione della carenza di interesse in tal senso in capo all'odierno ricorrente.

Sul punto la Commissione ritiene che il diniego sia legittimo. Ed invero, consta che parte resistente abbia osteso tutti i documenti della procedura comparativa mettendo così in condizione il ricorrente di tutelare la propria posizione di partecipante alla medesima procedura.

Ribadito che rispetto alla fase avente rilevanza pubblicistica, ovvero quella in cui l'amministrazione opera la valutazione comparativa dei candidati, i soggetti che prendono parte al concorso hanno pieno diritto di accedere ai documenti che vengono formati o acquisiti in tale fase, per il contratto stipulato a valle, viceversa, occorre una specificazione del proprio interesse che nel caso di specie non è stata fornita dal ricorrente, non potendosi ritenere tale quella di voler tutelare la propria posizione di candidato per la quale, come detto, i documenti ostesi appaiono pienamente soddisfattivi dell'interesse dell'accidente.

Per i suesposti motivi il ricorso non merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Comando Vigili del Fuoco di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata dall'Avv., ha presentato due richieste di accesso all'Amministrazione in intestazione, al fine di chiedere l'ostensione di diversi documenti. La ricorrente ha dedotto di lavorare come aiuto cuoca alle dipendenze della società, (già S.p.a.), aggiudicataria per l'appalto pubblico relativo all'erogazione del servizio mensa presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di, e di essere stata trasferita dalla stessa società in quanto non vi sarebbe la possibilità di svolgere l'attività lavorativa presso tale distaccamento, stante l'intervenuta necessità di sospendere l'apertura della cucina e procedere a dei lavori edilizi per eliminare delle infiltrazioni di acqua. La prima richiesta d'accesso del, che veniva solo in parte accolta, aveva ad oggetto la segnalazione fatta dalla società ai Vigili del Fuoco sulle condizioni della cucina, i verbali di sopralluogo dei Vigili del Fuoco, il provvedimento di chiusura della cucina, i lavori da eseguire, la variazione del contratto di appalto con la società a seguito della sospensione dei lavori di fornitura presso la stazione di, ed altri documenti intercorsi tra le parti. Questa prima richiesta è stata accolta solo in parte, ovvero limitatamente ai verbali di sopralluogo dei Vigili del Fuoco, al provvedimento di chiusura della cucina ed ai lavori da eseguire, essendo stata così implicitamente respinta nel resto.

Con una seconda istanza la ricorrente ha chiesto alla medesima Amministrazione l'accesso all'istanza dei Vigili del Fuoco di a seguito della quale il Comando di ha avviato le procedure per il rilascio dei buoni pasto ai dipendenti. Quest'ultima istanza è stata formalmente respinta dall'Amministrazione.

Entrambe le richieste d'accesso sono state fatte per finalità difensive, stante l'intervenuto trasferimento dal luogo di lavoro. Pertanto la ricorrente si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, dispone la riunione dei gravami per connessione soggettiva ed oggettiva ed osserva quanto segue. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato al ricorso la ricevuta della spedizione, mediante

raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, da individuarsi nella società (già S.p.a.), aggiudicataria dell'appalto per l'erogazione del servizio di mensa presso la locale stazione dei Vigili del Fuoco.

PQM

La Commissione, riuniti preliminarmente i due ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, li dichiara inammissibili.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

FATTO

Il Sig., tramite il proprio difensore, ha presentato una richiesta d'accesso al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale, chiedendo di avere *“copia e qualsiasi altra riproduzione meccanica o informatica delle foto originali e della pellicola fotografica negativa che hanno formato l'Allegato “A” (escluse quelle relative ai reperti descritti nei vari elenchi), ai capi d'imputazione, nell'ambito della procedura/....., Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Dott. nonché di qualsiasi altra copia, riproduzione meccanica o informatica del materiale fotografico afferente il medesimo procedimento, detenuto dall'intestato Comando”*. Il ricorrente ha fatto riferimento ad una vicenda giudiziaria nell'ambito della quale sarebbe stato disposto il sequestro dei predetti materiali e di una intervenuta assoluzione, divenuta irrevocabile, proprio in ordine ai fatti di cui alle foto dell'allegato “A”. Quanto all'interesse all'accesso richiesto, il ricorrente ha rilevato che, nonostante l'intervenuta assoluzione, i mass media *“a tutt'oggi, continuano ad utilizzare impropriamente il materiale fotografico oggetto del predetto allegato”*. L'Amministrazione resistente, nel riscontrare la richiesta d'accesso, ha, tuttavia, rilevato che *“l'istanza di accesso agli atti dovrà essere inoltrata esclusivamente all'Autorità Giudiziaria competente, in conformità alle vigenti norme disciplinate dal codice di procedura penale”*. Pertanto il Sig. si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio ha inviato un'articolata memoria rappresentando che, in data, la Corte d'Appello di, su istanza del Sig., ordinava la restituzione del materiale fotografico/documentale facente parte dell'allegato "A", diverso da quello descritto nei vari elenchi del medesimo allegato. Tale ordinanza veniva eseguita, con verbale di dissequestro e restituzione al Sig. del materiale fotografico/documentario in argomento. Tuttavia, prosegue l'Amministrazione, il Sig. *“richiede atti facenti parte di un processo penale che non hanno avuto alcuna connessione con fatti, atti o procedure amministrative. Oltretutto, gli originali dei documenti che vengono chiesti, che -si ribadisce- sono atti inerenti un processo penale, sono stati già restituiti all'avente diritto”*. Inoltre, secondo l'Amministrazione, *“considerato che la richiesta di accesso riguarda atti già restituiti al Sig., si ritiene che l'allegato "A" ai capi d'imputazione nella procedura N./....., Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari Dott., sia da considerarsi, fuori da ogni ragionevole dubbio, atto giudiziario e non amministrativo, così che detta istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente all'Autorità Giudiziaria competente, in conformità alle vigenti norme disciplinate dal codice di procedura penale”*.

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione dell'Amministrazione resistente di ritenere la documentazione richiesta sottratta all'accesso perché in possesso dell'Autorità Giudiziaria ed in merito osserva quanto segue. Secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza del TAR, l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza di indagini da parte della Autorità Giudiziaria, ma spetta all'amministrazione adita richiedere all'Autorità giudiziaria il nulla osta all'accesso. Correttamente, pertanto, l'Amministrazione ha rilevato che spetti a quest'ultima pronunciarsi sull'accessibilità dei documenti richiesti, ma è onere dell'Amministrazione adita richiedere alla stessa il relativo nulla osta. Alla luce delle suesposte considerazioni la Commissione ritiene necessario sospendere la decisione invitando l'Amministrazione a richiedere all'Autorità Giudiziaria competente il nulla osta all'accesso richiesto. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'Amministrazione resistente ad adempiere all'incombenza istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, insegnante di, a seguito di una contestazione disciplinare, presentava una richiesta all'Ufficio Scolastico Provinciale di, per chiedere l'accesso agli atti oggetto della segnalazione n. / del dirigente scolastico dell'Istituto scolastico "....." di, L'Amministrazione adita trasmetteva integralmente tutta la documentazione richiesta e pervenuta dal dirigente scolastico, precisando, tuttavia, che gli allegati 2, 3, 4 e 5, non erano stati ostesi, in quanto concernevano fatti che esulavano dal procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti.

Successivamente, in data, la Sig.ra ha presentato una nuova richiesta all'Ufficio Scolastico Provinciale di, al fine di chiedere l'accesso al proprio fascicolo personale; la richiesta è stata motivata da finalità difensive, stante l'intervenuto licenziamento intimatole dall'Amministrazione. Quest'ultima, in data, ha negato l'accesso, rappresentando di detenere esclusivamente il fascicolo personale legato ai procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti, la cui documentazione era stata ostesa dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari. Pertanto, la richiesta è stata *"rigettata, essendo venuta meno l'esigenza difensiva che ne legittima la proposizione e risultando, quindi, non più attuale il Suo interesse"*. Contro tale diniego la ricorrente si è rivolta nuovamente alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Amministrazione ha inviato una memoria per insistere sulla legittimità del diniego opposto. In particolare l'Amministrazione ha affermato che la ricorrente non avrebbe necessità di visionare gli allegati 2, 3, 4 e 5, poiché questi non risulterebbero pertinenti in quanto, *"la documentazione di cui trattasi, non afferisce alla sanzione disciplinare del licenziamento. Nello specifico i documenti 2 e 3 riportano comportamenti tenuti dalla docente fuori dal perimetro scolastico, i quali non sono stati oggetto di procedimenti disciplinari da parte dell'UPD. I restanti allegati, invece, sono documenti indirizzati dalla scuola via pec alla docente medesima (all.4) con relativa attestazione della ricezione degli stessi (all.5)"*. Pertanto, l'Amministrazione ha chiesto il rigetto della richiesta di riesame, *"per infondatezza giuridica-fattuale, in quanto volte ad acquisire, in un caso, atti che l'UPD non ha utilizzato per irrogare la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso, nell'altro, documentazione già in possesso della docente perché a lei indirizzati?"*.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di accoglimento, vantando la ricorrente un interesse qualificato all'accesso, sorretto, tra l'altro, da finalità difensive, stante l'intervenuto licenziamento della docente. Le ragioni poste dall'Amministrazione a fondamento del diniego, e ribadite nella memoria, non sono fondate, poiché la ricorrente vanta senza dubbio un interesse attuale all'accesso del proprio fascicolo personale, come tale sempre consentito, essendo questo altresì preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990. Né all'Amministrazione compete effettuare valutazioni circa l'utilità dei documenti richiesti, attenendo, questa valutazione, ad una sfera che esula dai giudizi rimessi all'ente che detiene i documenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del lavoro di

FATTO

In data, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di redigeva un verbale di accertamento e notificazione nei confronti del Sig., in qualità di socio accomandatario della Società denominata "..... & C. s.a.s.", in quanto, all'esito degli accertamenti ispettivi effettuati, venivano riscontrate violazioni della normativa in materia di impiego di lavoratori nelle attività di bar e ristorazione esercitate dalla società. Per queste ragioni il Sig., rappresentato dall'Avv., ha inviato un'istanza d'accesso all'Ispettorato del Lavoro, in data, per chiedere di prendere visione ed estrarre copia del verbale unico N. / --..... del e di tutti i documenti riconducibili e riferibili al verbale sopracitato. La richiesta è stata motivata da finalità difensive avverso tale verbale.

L'Amministrazione adita ha accolto solo in parte la richiesta, inoltrando copia del verbale di accertamento già notificato al ricorrente con la relativa notifica, mentre della restante parte della documentazione richiesta dall'istante e riconducibile al verbale di cui sopra, non veniva concesso l'accesso. Avverso tale parziale diniego il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni. Il ricorrente ha ritualmente inviato copia del ricorso ai controinteressati, che non hanno fatto pervenire memorie.

L'Amministrazione resistente ha inviato un'articolata memoria nella quale ha rappresentato che, in ordine ai documenti oggetto dell'istanza d'accesso, una parte atteneva ai turni di lavoro quindicinali predisposti dal datore di lavoro e alla documentazione aziendale fornita dallo stesso e, dunque, ad atti già in possesso dell'accedente in quanto di sua provenienza, mentre gli altri documenti avevano ad oggetto le dichiarazioni raccolte dal personale ispettivo in corso d'accertamento, provenienti sia da lavoratori ancora in forza presso l'azienda del ricorrente, che da lavoratori che avevano cessato l'attività lavorativa; per questi ultimi, ha chiarito l'Amministrazione, secondo le vigenti disposizioni normative, non possono essere rilasciate le dichiarazioni dei lavoratori a loro tutela. Infatti, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 2 lett. c) e 3 lett. b) del D.M. 4 novembre 1994 n. 757, "*sono sottratti all'accesso per cinque anni o finché perduri il rapporto di lavoro i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi*". Inoltre l'Amministrazione ha aggiunto di essere venuta a conoscenza di alcuni episodi gravi avvenuti ai danni di alcuni lavoratori, che avrebbero ricevuto indebite pressioni per il rilascio di tale autorizzazione all'accesso agli atti da parte dell'ex socio dell'attuale ricorrente, coinvolto

anch'egli nell'accertamento ispettivo per il periodo pregresso in cui era socio dell'impresa oggetto di accertamento.

DIRITTO

Il ricorso è solo in parte fondato, limitatamente agli atti relativi alla documentazione aziendale fornita dallo stesso ricorrente e, quindi, di sua provenienza, mentre è infondato e, quindi, non può essere accolto per gli altri documenti aventi ad oggetto le dichiarazioni raccolte dal personale ispettivo in corso d'accertamento. Infatti, secondo l'orientamento costante di questa Commissione *“il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, deve essere contemperato con la tutela di altri diritti, tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva (art. 2, comma 1, lett. c) D.M 4 novembre 1994 n 757”* (decisione del 27.10.2016). Al riguardo, in linea con la giurisprudenza amministrativa, l'orientamento della Commissione è nel senso che *“la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto... La sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti a segreto istruttorio penale”* (decisione 29.02.2016; 10.5.2011; 20.7.2015).

Ne consegue che il diritto di difesa deve trovare un contemperamento con le norme (art. 17, comma 2) del regolamento dell'Inps n. 1951 del 1994 che precludono l'accesso alla documentazione contenente dichiarazioni rese in sede ispettiva dai dipendenti, stante la *ratio* di tutelare i lavoratori ed i terzi che collaborino in sede ispettiva al fine di far emergere delle irregolarità nello svolgimento del rapporto di lavoro, ed evitare nel contempo che questi debbano subire ritorsioni o indebite pressioni da parte del datore di lavoro. A questo deve aggiungersi che, anche diversamente argomentando, questa Commissione in ogni caso nemmeno avrebbe il potere di disapplicare le norme regolamentari.

Ne consegue che la richiesta di riesame può essere accolta solo in parte, con esclusione delle dichiarazioni rese dai lavoratori, se non qualora l'Amministrazione accerti che sia cessato il rapporto di lavoro dei dipendenti con il datore di lavoro accedente, di talché la sottrazione all'accesso deve permanere, legittimamente, fintantoché perduri quest'ultimo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie, limitatamente agli atti relativi alla documentazione aziendale fornita dallo stesso ricorrente e, per il resto, respinge il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consorzio di Bonifica

FATTO

Il Sig., dipendente del Consorzio di Bonifica, ha presentato, tramite l'Avv., una richiesta d'accesso all'ente medesimo, per chiedere i criteri con i quali ha proceduto alla copertura dei ruoli di capo operaio, lamentando la continua assegnazione allo stesso dipendente, a suo dire meno qualificato e con minor anzianità. Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig. si è rivolto alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Ente adito ha inviato una memoria nella quale ha fornito i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione rileva preliminarmente che, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, per "pubblica amministrazione", si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. La natura privatistica dell'ente non osta, pertanto, all'applicazione della disciplina del diritto di accesso che si riferisce anche agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, "*limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*". Ciò premesso, la Commissione riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza, nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico e, per il resto, preso atto dell'invio della memoria in cui fornisce le informazioni richieste, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha presentato una richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Successivamente, in data, il Sig. si è rivolto, tramite l'Avv., alla Prefettura di, chiedendo di accedere al proprio fascicolo. L'Amministrazione è rimasta silente e, pertanto, lamentando la formazione del silenzio rigetto, il ricorrente tramite il proprio difensore, si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. In data è pervenuta una memoria dell'Amministrazione resistente la quale ha rilevato che, alla luce della proroga dei termini introdotti dal D.L. n. 130 de 2020, i termini per la valutazione delle richieste di cittadinanza non sono ancora scaduti e, nel merito, ha rappresentato di non aver riscontrato la richiesta d'accesso in quanto la documentazione presente agli atti "*è esclusivamente quella presentata dallo stesso richiedente*".

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dalla Prefettura, ritiene il ricorso fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Il ricorrente, infatti, ha chiesto di accedere al proprio fascicolo personale e, tale richiesta, sempre consentita, non può trovare ostacolo nel fatto, dedotto dall'Amministrazione, di essere in possesso dei soli documenti presentati dallo stesso richiedente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

FATTO

La Sig.ra ha partecipato ad una selezione per operatori nel ruolo degli Operatori Professionali del C.N.VV.F., risultando non idonea. Pertanto, tramite l'Avv., ha presentato una richiesta d'accesso all'Amministrazione resistente, chiedendo copia di tutta la documentazione inerente alla procedura concorsuale. L'Amministrazione ha da subito concesso l'accesso ma solo parziale, avendo in parte differito l'accesso in attesa della conclusione della procedura concorsuale. Successivamente, a seguito della correzione delle prove sostenute da altri candidati, l'Amministrazione ha inviato alla ricorrente ulteriori documenti. Quest'ultima, tuttavia, avendo riscontrato che da tale ulteriore ostensione mancavano la traccia del testo word consegnata all'istante e dalla stessa sottoscritto e le cartelle precedentemente create da ciascun candidato sul desktop contenente i quattro files, denominata "prova di idoneità", ha integrato la relativa richiesta. Non avendo ricevuto ulteriore risposta la ricorrente, come sopra rappresentata, si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

L'Ente adito ha inviato una memoria nella quale, dopo aver ricostruito tutta la vicenda relativa alla procedura concorsuale, ha rappresentato di aver consentito l'integrale accesso alla documentazione richiesta (da ultimo con l'invio del), fatta eccezione per la *"cartella creata da ciascun candidato sui desktop dei PC utilizzati per lo svolgimento della prova di selezione"*, in quanto tale cartella *"aveva la mera e temporanea funzione di raccogliitore dei files elaborati e che gli stessi candidati hanno dovuto inviare, come atto finale della prova, da un proprio account di posta personale..."* e *"che le cartelle elettroniche pretese risultano cancellate e che, invece, i files elaborati dai candidati e valutati dalla Commissione preposta risultano conservati nella casella di posta elettronica precitata"*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione in cui si ribadisce di aver consentito l'accesso di tutta la documentazione in suo possesso, dichiara in parte cessata la materia del contendere per avvenuto accesso e, per il resto respinge il ricorso, limitatamente alla richiesta della cartella creata da ciascun candidato sui *desktop*, stante la dichiarazione dell'Amministrazione di non detenere tali documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere e per il resto lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate. Direzione provinciale di

FATTO

Il Sig. ha presentato, tramite il proprio difensore Avv., un'istanza d'accesso alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di, chiedendo la copia del CUD del per l'anno, trasmesso da S.p.A. Il Sig. ha dedotto di aver prestato attività di lavoro dipendente presso la S.p.A. nel, e di aver percepito da questa redditi da lavoro dipendente, e che tale documento assume rilevanza ai fini del riconoscimento dei contributi previdenziali versati dal richiedente o dall'azienda per suo conto per l'anno

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso ritenendo che *“non risulta trasmessa in Anagrafe Tributaria alcuna certificazione unica dei Redditi di Lavoro Dipendente relativa all'anno per il sig.”*.

Contro tale diniego il Sig. si è rivolto, tramite il difensore, alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha inviato una memoria nella quale rappresenta di non aver opposto alcun diniego all'accesso, come erroneamente dedotto dall'accedente, ma di aver ritenuto che l'istanza fosse improcedibile, non essendo stato trasmesso dalla Società il CUD/..... per l'odierno ricorrente. In altri termini l'Agenzia delle Entrate ha dedotto non solo l'impossibilità di dar seguito all'istanza d'accesso per inesistenza del documento richiesto, ma anche l'improcedibilità della domanda, a causa della mancata trasmissione telematica della certificazione prevista dall'art. 4 DPR 322 del 22 luglio 1998.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, rilevato che l'Amministrazione resistente ha dichiarato di non essere in possesso del documento richiesto, respinge il ricorso per inesistenza della documentazione oggetto dell'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.a.

FATTO

Il Sig., erede del Sig., ha presentato, tramite l'Avv., una richiesta di accesso a accesso a S.p.a., al fine di chiedere l'ostensione delle polizze vita di cui il *de cuius* era titolare, sia in forma individuale che in forma cointestata con il coniuge, nonché copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La richiesta era motivata dalla necessità di tutelare i propri diritti successori.

..... ha risposto all'accedente comunicando l'esistenza di n. polizze sottoscritte dal *de cuius* e tutte annullate; trasmetteva inoltre copia di contratti delle suddette polizze ma con oscuramento dei dati dei beneficiari per tutelarne la privacy, omettendo del tutto il rilascio del contratto riferito alla polizza. specificava inoltre che *“il de cuius aveva designato un beneficiario individuato al quale corrispondere la prestazione in caso di suo decesso, l'identità del quale e le ulteriori informazioni non possiamo rivelare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR)”*. Contro tale parziale diniego il Sig., tramite il difensore, si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto del riscontro dell'Amministrazione resistente all'istanza d'accesso, sospende la decisione invitando a notificare l'istanza d'accesso presentata dal Sig. nonché il ricorso e la presente decisione ai soggetti controinteressati, invitandoli ad esprimere la eventuale motivata opposizione all'accesso dei propri dati personali. Dichiara sospesi i termini di legge nelle more del predetto adempimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita l'Amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, dichiarando nelle more sospesi termini di legge.

.....
PEC:

AL DIFENSORE CIVICO CITTÀ
PEC:

e, p.c. AL COMUNE DI
Ufficio risorse economiche
PEC:

.....

OGGETTO: Ricorso ex art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990: - c/ Comune di – Ufficio risorse economiche.

In riscontro alle istanze della Sig.ra, pervenute a mezzo Pec nei mesi di,, e (che si allegano sub 1) e facendo seguito alla nota DICA del (all. 2), diretta alla ricorrente, si fa presente che la Commissione per l'accesso non è competente a decidere sui ricorsi avverso i dinieghi di accesso degli Enti locali, per i quali, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90, è competente il Difensore Civico.

Per prassi consolidata, qualora pervengano tali ricorsi, la Commissione, in luogo di emettere decisione di inammissibilità per incompetenza, provvede a trasmettere d'ufficio, tramite la propria Segreteria, il ricorso al Difensore Civico competente per territorio.

Inoltre si osserva che il lamentato ritardo nella trasmissione non trova fondamento nel dettato normativo vigente che prevede che la Commissione per l'accesso si pronunci entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Premesso quanto sopra, si ricorda che, con nota prot. DICA del (all. 3) indirizzata a codesto Difensore Civico e alla ricorrente signora per conoscenza, la Commissione ha trasmesso il ricorso in oggetto presentato P..... (acquisito al prot. DICA del) e ha comunicato la propria incompetenza.

Infine, si precisa che, nel caso di specie, la tempestiva trasmissione nei termini previsti dal citato art. 25, comma 4, L. 241/90 dell'istanza di riesame del diniego alla Commissione per l'accesso (autorità incompetente) salva il termine della proposizione del ricorso, come chiarito anche nella circolare della Commissione per l'accesso dell'....., diramata a tutti i Difensori Civici il (all. 4) e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina: <https://www.commissioneaccesso.it/it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/circolare-in-materia-di-ricorsi-al-difensore-civico/>

.....

AGENZIA DELLE ENTRATE

- D.P. di - U.T. di

PEC:

.....

e, p.c.:

PEC:

OGGETTO: Sollecito ordinanza - Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi – art. 25 comma 4, legge 241/1990 –..... c/ AGENZIA DELLE ENTRATE - D.P. di - U.T. di - Plenum - Decisione

Con riferimento al ricorso indicato in oggetto, si sollecita codesta Amministrazione a notificare con cortese urgenza, entro e non oltre il, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi circa l'avvenuta notifica ai controinteressati al ricorso, come richiesto nella seduta del, decisione (ns. Prot. DICA del) che ad ogni buon fine si allega in copia.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig. ha dedotto di aver rivolto al Comune di un'istanza di accesso diretta a conoscere le iniziative poste in essere a sostegno dei soggetti fragili, cui lo stesso appartiene, stante la sua situazione di invalidità ed indigenza, iniziative, peraltro, su cui erano intervenute per chiedere chiarimenti al Comune anche diverse Amministrazioni centrali alle quali anche si era rivolto con finalità sollecitatoria.

Rilevando la formazione del silenzio rigetto adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comune ha depositato una memoria nella quale deduce quanto segue: *“In riferimento a quanto rappresentato dal Sig. nelle continue e cicliche richieste di accesso agli atti amministrativi e di informazioni su tutti i possibili strumenti e/o ausili che questo Comune eroga in favore delle fasce svantaggiate della popolazione residente, si rappresenta quanto segue: Questo Ente ha sempre e comunque valutato ogni possibile e utile intervento assistenziale nei confronti del Sig. includendolo in Progetti del Servizio Civico Comunale, erogandogli contributi economici una tantum nonché concedendogli i bonus previsti durante il periodo emergenziale da Covid-19 ove il medesimo ne aveva i requisiti e ne sussistevano i presupposti.*

In particolare si allegano: - Mandati di pagamento servizio Civico Comunale negli anni e; - Mandati di pagamento Contributi Gas anno

In merito ai buoni spesa per l'emergenza Covid19 (sia Statali che Regionali) cui si riferisce il Sig. si rappresenta che questo Ente ha vagliato le istanze presentate dal medesimo, scartandole per carenza dei requisiti previsti dai relativi Bandi/Circolari Regionali e Statali (percettore di Reddito di Cittadinanza e di pensione di invalidità come dallo stesso ammesso e autocertificato nelle varie istanze di accesso).

Appare infine opportuno rilevare che il Sig. solo nell'ultimo anno ha avanzato ben n. istanze volte ad ottenere ogni più disperato beneficio economico, rendendo per lo meno arduo ai Servizi Sociali di tenerne costantemente e periodicamente conto ed aggravarne le attività d'istituto in considerazione della mole di documentazione dell'istante riversata all'Ente (spesso ripetitiva e ridondante). Comunque, questo Ente continuerà a monitorare il caso, includendo il soggetto svantaggiato di cui si discute in tutte le iniziative/attività di sostegno sociale ed economico ove potrà essere ammesso previa possesso dei requisiti”

La Commissione, nella seduta del, ritenuta la propria competenza, in mancanza del Difensore civico ai vari livelli locali, onde assicurare tutela giurisdizionale al richiedente, vista la memoria del Comune

ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla documentazione allegata, relativa ai mandati di pagamento emessi in favore dell'istante.

Per il resto, con riferimento alla richiesta dei buoni spesa, la Commissione, pur rilevando che dal tenore della memoria del Comune emergeva che le domande in tal senso erano state scartate per carenza di requisiti, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che il ricorrente producesse copia dell'istanza di accesso che deduceva di aver presentato in allegato alla PEC del e chiarisse se, a seguito della memoria del Comune, avesse ancora interesse alla decisione del ricorso sul punto, specificando la documentazione alla quale intende accedere.

Medio tempore i termini di legge sono stati interrotti.

Il Sig. ha adempiuto all'incombente di rito, producendo l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, considerato che dalla nota dell'Amministrazione non è possibile evincere quali procedimenti o provvedimenti esistano in relazione alle richieste assistenziali dell'istante, ivi compresa quella relativa alla erogazione dei buoni spese, ritiene di accogliere, cautelativamente, il ricorso, rilevando che sussiste un interesse dell'istante ad acquisire tutti gli atti e documenti che riguardano le sue istanze e i riscontri forniti dall'Amministrazione, ove materialmente esistenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale

FATTO

Il signor, per il tramite dell'avv. di, ha presentato all' INPS di una richiesta d'accesso datata, Chiedeva in particolare di avere accesso agli atti e/o a tutti i documenti del fascicolo del procedimento relativo alla propria domanda di ricongiunzione nella gestione speciale INPS-Fondo, con particolare riferimento a quelli attinenti l'esposizione dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione dell'onere.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto il sig., per il tramite dell'avv., adiva la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso presentata, in contrasto con la previsione dell'art. 25.4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.